

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4336-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BONAVITA)

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia fiscale

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro delle finanze

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	30
– della Giunta per gli affari delle Comunità Europee . .	»	31
– della Commissione parlamentare per le questioni regio- nali	»	32
– della 5 ^a Commissione permanente	»	33
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	39

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2000, si completa, innanzi tutto, il quadro degli interventi di carattere fiscale delineato nel Documento di programmazione economica e finanziaria dello scorso anno, che ha trovato già in parte approvazione nell'articolato della legge finanziaria per il 2000.

Assai diversificati sono i settori nei quali si sviluppa il complesso provvedimento in esame, che offre soluzione a molteplici problematiche, in un'ottica complessiva di riduzione della pressione fiscale.

L'approfondito esame svolto dalla Commissione ha permesso un arricchimento del testo, nel quale hanno trovato posto anche alcune importanti integrazioni derivanti da proposte governative, tendenti ad ampliare il campo degli interventi agevolativi già decisi con la legge finanziaria per il 2000, sia per il settore delle famiglie che per quello delle imprese.

Passando all'esame analitico degli articoli contenuti nel testo approvato dalla Commissione, va osservato, preliminarmente, che per gli articoli 13, 18, 19, 20, 21 e 24 del testo iniziale del Governo è stato disposto lo stralcio ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento.

Uno dei profili di maggiore rilievo è certamente offerto dall'articolo 1 del disegno di legge, volto a contrastare fenomeni di carattere elusivo caratterizzati dal ricorso ad articolazioni di gruppi multinazionali con sedi in paesi esteri con regime fiscale privilegiato.

A tal fine si prevede che, in tali evenienze, il reddito delle partecipate estere venga imputato al soggetto residente, naturalmente in proporzione alla quota di partecipazione

(avuto riguardo sia alle azioni o quote detenute, sia ai diritti di voto ovvero ai diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve), ma a prescindere dal momento di distribuzione dello stesso. Risulta in questo modo anticipato il momento impositivo in maniera simmetrica a quanto previsto nelle ipotesi in cui l'impresa residente operi all'estero attraverso una stabile organizzazione.

Il nuovo regime così introdotto, attraverso l'inserimento di un articolo 127-*bis* nel testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), risponde ai criteri del cosiddetto sistema delle *controlled foreign companies (CFC) legislation*, già oggetto di raccomandazioni delle istituzioni internazionali per l'adozione di pratiche uniformi di contrasto ai più diffusi fenomeni elusivi.

La disciplina di tassazione degli utili prodotti dalle imprese partecipate estere residenti in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato - così come risultante dal disegno di legge proposto dal Governo - ha suscitato un ampio dibattito, dal quale è, peraltro, emersa la sostanziale validità dell'impianto normativo.

Dall'anzidetto dibattito sono emerse talune istanze, motivate da ragioni di carattere tecnico, che sono state accolte dalla Commissione al fine, soprattutto, di rendere più agevole l'applicazione del nuovo regime.

Una prima modifica rispetto al testo originariamente proposto riguarda la individuazione del presupposto oggettivo di applicazione del regime: nel disegno di legge originario si faceva riferimento al possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, del venticinque per cento dell'impresa, società o ente estero - in analogia a quanto previsto dall'articolo 96-*bis* del testo unico delle im-

poste sui redditi per l'applicazione del regime delle madri-figlie - e comunque ad una partecipazione di valore almeno pari a 15 miliardi di lire; nel testo approvato dalla Commissione è stato eliminato tale ultimo presupposto, ancorato ad un valore assoluto, e sostituito il possesso del venticinque per cento con la sussistenza del controllo del soggetto estero. In tal modo, oltre a rendere la fattispecie disciplinata dal regime in esame più affine a quella di un'impresa residente che operi - tramite stabile organizzazione - direttamente nello Stato o territorio estero, si eliminano i problemi di ordine pratico concernenti il reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione del reddito imputabile alla controllante.

Peraltro, con la formulazione proposta si chiarisce definitivamente che il controllo indiretto può essere realizzato anche attraverso *sub-holding* (la cd. catena partecipativa), oltre che per interposta persona.

Nell'ipotesi in cui l'anzidetto controllo si realizzi per il tramite di più soggetti partecipanti residenti, l'imputazione del reddito va attuata con riguardo a ciascuno di essi in relazione alle rispettive quote detenute.

Quanto ai soggetti partecipati esteri, la Commissione ha ritenuto opportuno individuarli in relazione al fatto che essi godano oggettivamente dei regimi fiscali privilegiati, quale che sia il collegamento territoriale che determini tale situazione di godimento; collegamento che potrebbe, infatti, essere dato non solo dalla residenza ma anche dal domicilio, dalla costituzione del soggetto estero secondo la legge dello Stato che accorda il regime fiscale privilegiato, ed altro. In questo senso, è stato introdotto accanto al concetto di residenza anche quello di «localizzazione» in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Inoltre, si è ritenuto opportuno chiarire che nel novero di tali ipotesi rientri anche la presenza nel paradiso fiscale mediante una stabile organizzazione.

Per ciò che concerne, poi, il momento di imputazione del reddito del soggetto control-

lato estero, esso viene fatto coincidere con la chiusura dell'esercizio o periodo di gestione di tale soggetto.

In merito alla individuazione dei regimi fiscali privilegiati che si intende perseguire con il provvedimento in esame, la Commissione ha ritenuto opportuno chiarire che si considerano tali non solo quelli concessi per ambiti territoriali ma anche quelli attribuiti in relazione a determinate fattispecie. La loro specifica individuazione rimane affidata ad appositi decreti ministeriali.

Quanto alla disapplicazione del regime impositivo in commento, essa viene accordata, non solo per l'ipotesi in cui l'impresa, la società o altro ente non residente svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato locale, ma, in via più generale, anche quando il soggetto residente in Italia dimostri che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare principalmente i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. Si è inteso in tal modo escludere dall'ambito applicativo del provvedimento in esame anche i gruppi che dimostrino di subire, comunque, una tassazione congrua all'estero e per i quali, quindi, la localizzazione di imprese in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati costituisce una modalità legata al loro assetto operativo. In ogni caso, al fine di dirimere eventuali questioni controverse, è stata esplicitamente prevista l'applicazione del diritto di interpello di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Passando alle modalità di imposizione degli utili conseguiti dalle società controllate estere, la Commissione ha ritenuto opportuno chiarire che tali utili - ferma rimanendo la loro imputazione al soggetto partecipante residente - vanno tassati separatamente dal reddito proprio del partecipante, cosicché, in presenza di più partecipazioni, possedute dal medesimo soggetto, dovrà procedersi, per ciascuna di esse, ad autonoma e distinta determinazione dell'imposta. La base im-

nibile va individuata con le regole del reddito d'impresa e, in particolare, è consentito il riporto delle perdite a compensazione dei redditi dei successivi periodi d'imposta sino al quinto secondo le disposizioni dell'articolo 102 del TUIR. L'aliquota d'imposta è determinata con riguardo a quella media applicata sul reddito complessivo di periodo del soggetto residente e, comunque, in misura non inferiore al 27 per cento.

È ammessa in detrazione da tale imposta quella pagata, a titolo definitivo, dal soggetto estero in sede di produzione «in loco» del reddito, nei limiti indicati dall'articolo 15 del TUIR. È altresì consentita, per la capienza residua, la detrazione dell'ulteriore imposta pagata all'estero dal soggetto partecipante residente per il rimpatrio dei dividendi corrispondenti agli utili già assoggettati a tassazione nei modi anzidetti e che, come tali, non concorrono più, al momento dell'incasso, alla formazione del reddito di quest'ultimo. A tal riguardo, peraltro, si è ritenuto opportuno riformulare la disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 127-*bis* in esame per chiarire che non concorrono, per l'appunto, a formare il reddito del partecipante residente i dividendi conseguiti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione ai sensi del comma 1, anche negli esercizi precedenti e che, per converso, i dividendi eccedenti tale ammontare (eccedenti perché derivanti, ad esempio, dalla distribuzione di riserve costituite con utili conseguiti in esercizi precedenti a quello di decorrenza della nuova disciplina impositiva) continuano ad essere tassati secondo i criteri ordinari del testo unico delle imposte sui redditi.

Infine, con il nuovo comma 8 dell'articolo 127-*bis* vengono demandati alla potestà regolamentare del Ministro delle finanze le necessarie norme di attuazione della disciplina in esame.

La Commissione ha inoltre introdotto ulteriori disposizioni - ora contenute nella lettera c) del comma 1, dell'articolo 1 in parola - con le quali si intende estendere il regime

delle cd. società madri-figlie - e cioè quello di non concorrenza dei dividendi alla formazione del reddito imponibile per un percentuale del 95 per cento - agli utili derivanti dalla partecipazione in società residenti in Stati non appartenenti alla Unione Europea che, tuttavia, sottopongano i redditi delle predette società ad un livello di tassazione ritenuto congruo; tali fattispecie dovranno essere individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze. Naturalmente, ai fini della fruizione di tale regime (peraltro simile a quello in vigore in altri Paesi dell'Unione Europea) debbono risultare soddisfatti gli altri requisiti (in particolare di entità e durata della partecipazione) stabiliti dall'articolo 96-*bis* del TUIR.

La Commissione è intervenuta, infine, in materia di credito per imposte pagate all'estero e di credito d'imposta figurativo.

Occorre ricordare che in base all'articolo 105 del TUIR, come modificato dal decreto legislativo n. 467 del 1997, le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti (società o enti) di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) e b), del TUIR vengono memorizzate tra quelle che consentono l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta sui dividendi che, in caso di eccedenza rispetto all'imposta dovuta sui dividendi stessi, danno diritto al rimborso della differenza.

In deroga a tale criterio, le imposte corrispondenti a quelle indicate nel citato articolo 105, comma 4, n. 2, e nel successivo articolo 106-*bis* sono memorizzate tra quelle che consentono l'attribuzione ai soci di crediti d'imposta sui dividendi che in caso di eccedenza non danno diritto al rimborso (cosiddetti crediti limitati): trattasi delle imposte relative agli utili che hanno concorso a formare il reddito della società o dell'ente per i quali è stato attribuito ad essi il credito d'imposta limitato e ai redditi prodotti all'estero per i quali, in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, è riconosciuto il credito d'imposta figurativo. Tale impostazione consente alla società o

ente che ha fruito di un risparmio d'imposta di trasferire ai soci il beneficio senza tuttavia riconoscere il rimborso di imposte che l'Era-rio non ha acquisito.

La modifica normativa approvata dalla Commissione - lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 1 in esame - si inserisce nel predetto contesto logico, in quanto ha la finalità di escludere il rimborso anche delle imposte che, per effetto del riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15 del TUIR, lo Stato non ha incassato.

Da ultimo, è stata modificata la norma di decorrenza relativa al nuovo articolo 127-*bis* del TUIR, prevedendosi che le disposizioni introdotte esplicino effetto a partire dai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione dei decreti con cui verranno individuati i regimi fiscali privilegiati. Ciò per venire incontro ad evidenti necessità di certezza operativa dei contribuenti interessati.

Con l'articolo 2, non modificato dalla Commissione, i criteri di valutazione delle operazioni cosiddetto «fuori bilancio» previsti dall'articolo 103-*bis*, comma 2, del TUIR per gli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 87 del 1992 vengono estesi anche ad altre categorie di soggetti che facciano ricorso a tali pratiche, indipendentemente da ogni limitazione di carattere soggettivo.

Si tratta di contratti derivati su titoli, valute, tassi di interesse, o indici di diverso tenore già perfezionati ma non eseguiti da alcuna delle parti o che, comunque, danno luogo a diritti ed obblighi non immediatamente iscrivibili fra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Per effetto delle innovazioni introdotte con l'articolo 2 del disegno di legge in esame, dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999, anche per i soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari rileverà ai fini fiscali la valutazione delle operazioni fuori bilancio secondo i medesimi criteri

presi a riferimento dal primo periodo dell'articolo 103-*bis*, comma 2, TUIR e nel rispetto dei limiti stabiliti dal terzo periodo della predetta disposizione.

L'articolo 3 introduce novità significative con riferimento alle misure agevolative previste dall'articolo 2, commi 8 e seguenti della legge 13 maggio 1999, n. 133 (cosiddetta «legge Visco»).

Come noto, si tratta della possibilità di beneficiare per i titolari di redditi di impresa della riduzione dell'aliquota d'imposta al 19 per cento sulla parte di reddito corrispondente al minore tra gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli incrementi del patrimonio netto per effetto di accantonamento di utili a riserva o conferimenti in denaro. La misura opera solo per i periodi di imposta 1999 e 2000 e richiede necessariamente che entrambi i criteri indicati (acquisto di beni strumentali nuovi e conferimenti) risultino nel medesimo periodo di imposta. Al fine di potenziare ulteriormente l'efficacia della disposizione, suscettibile di determinare forti riflessi positivi in termini di crescita complessiva del sistema economico per effetto della riduzione sensibile del carico fiscale gravante sulle imprese, se ne estende l'area di incidenza con l'articolo 3 in commento.

Viene a tal fine scisso quel carattere di necessaria interdipendenza previsto tra le due operazioni indicate, prevedendosi che possono anche non essere state effettuate entrambe nel medesimo esercizio, purché il parametro realizzato nel primo anno (e cioè nel corso del 1999) non abbia avuto, in tutto o in parte, effetti ai fini dell'agevolazione per mancanza dell'altro presupposto. L'effetto estensivo dell'ambito di applicazione della misura, sopra indicato, è evidente se solo si considera come l'esito che ne deriva è identificabile nell'ammissione al beneficio fiscale per le imprese che abbiano realizzato nel primo esercizio tanto investimenti in beni nuovi quanto incrementi di patrimonio ma che non abbiano goduto dell'agevolazione per mancanza di reddito imponibile, ovvero

che realizzino in un anno (solo) incrementi di patrimonio e nell'altro (solo) investimenti in beni strumentali, o che comunque abbiano articolato le operazioni di consolidamento patrimoniale indicate in maniera non esattamente coincidente nel biennio, per esigenze di carattere finanziario o di pianificazione industriale.

Un ulteriore ampliamento delle condizioni di ammissione alla fruizione del beneficio fiscale si realizza con la previsione contenuta nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 in commento. L'articolo 2 della legge n. 133 del 1999, infatti, nel caso in cui l'investimento in beni strumentali si realizzi in immobili di categoria catastale D/1 richiede sia che si tratti di unità immobiliari destinate ad utilizzo diretto da parte dell'impresa, sia che siano destinati ad ospitare direttamente impianti. Con le modifiche apportate, invece, il requisito qualificante della fattispecie, richiesto al fine dell'ammissione al beneficio fiscale in esame, è costituito dall'utilizzo da parte del possessore per l'esercizio dell'impresa, ovvero, nel caso di immobili in corso di costruzione, che siano destinati a tale finalità.

La Commissione ha introdotto, nel testo dell'articolo 3, una specifica disposizione antielusiva tesa a recuperare «ex post» il beneficio nel caso in cui, entro un determinato lasso di tempo, l'impresa ponga in essere atti di disinvestimento dei beni che abbiano rilevato ai fini dell'agevolazione.

Intervenendo su diversa materia, la Commissione ha poi esteso il periodo di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 133 del 1999, che, attualmente, prevedono che gli utili relativi agli esercizi 1998 e 1999 distribuiti da società che usufruiscono dell'esenzione IRPEG (sui quali spetta ai soci il credito d'imposta limitato) possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se utilizzati per ridurre o annullare perdite d'esercizio. L'emendamento approvato dalla Commissione estende la predetta previsione anche relativa-

mente agli utili di esercizi successivi al 1999 e per tutto il periodo di fruizione delle predette agevolazioni IRPEG.

Un'altra norma inserita dalla Commissione riguarda le disposizioni di cui al comma 4-ter, dell'articolo 7, del decreto-legge n. 357 del 1994 in base alle quali la tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici è considerata regolare anche in assenza di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio corrente a condizione che in sede di controllo gli stessi risultino aggiornati sui supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti.

La modifica approvata dalla Commissione prevede che la predetta disposizione si applichi, invece, ai dati relativi all'esercizio per il quale non è ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o annuali.

L'articolo 4, inserito dalla Commissione, introduce, a sua volta, un comma 4-*bis* all'articolo 4-*quinqies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, che prevede finanziamenti agevolati alle imprese, da destinare alle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel 1994, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività.

Attualmente, il comma 4 del citato articolo 4-*quinqies* prevede la possibilità per dette imprese, che abbiano fruito dei finanziamenti del decreto-legge n. 691 del 1994, di accedere ai nuovi finanziamenti, con contestuale estinzione di quelli precedenti.

Con l'emendamento accolto dalla Commissione viene precisato che l'estinzione del finanziamento, ai sensi del richiamato comma 4, è da considerare contribuito in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinqies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22 e successive

modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione.

Con l'approvazione di una proposta emendativa del Governo, la Commissione ha previsto - articolo 5 - la riduzione di otto punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile, ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, alle plusvalenze realizzate mediante cessioni di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento nonché alle altre fattispecie disciplinate dal decreto in discorso.

Il prelievo passa così dal 27 al 19 per cento, corrispondente anche alla minore aliquota prevista nel regime ordinario della *dual income tax* (DIT); ciò riconduce la tassazione delle imprese ad un sistema complessivamente più omogeneo, caratterizzato, in linea di massima, da due sole aliquote: una ordinaria del 37 per cento e l'altra del 19 per cento per le fattispecie meritevoli di un'imposizione più mite. Correlativamente, alla luce della riduzione dell'aliquota applicabile sulle richiamate operazioni, si propone il versamento dell'imposta sostitutiva in un'unica soluzione, in luogo della possibilità di operare una rateizzazione fino a cinque anni prevista dal testo attualmente vigente.

Il regime di favore accordato alle operazioni di ristrutturazione aziendale appare giustificato dalla loro straordinarietà ed estraneità al processo produttivo: caratteristiche che inducono a ridurre la tassazione proprio per non ostacolare il compimento di queste operazioni, il più delle volte necessario per la sopravvivenza stessa dell'impresa.

Va osservato, peraltro, che è in atto un processo di riduzione anche della imposizione sui redditi ordinari. In questo senso muovono le correzioni apportate al regime della DIT. Ma molto di più dovrà farsi in un futuro prossimo per non perdere competitività, tenuto conto di quanto sta già accadendo in altri Paesi anche dell'Unione Europea.

In relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al citato decreto n. 358 del 1997, si è reso necessario provvedere anche al corrispondente adeguamento della misura del credito d'imposta limitato che l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 467 del 1997 - a completamento della disciplina agevolativa - accorda, come è noto, per i conferimenti, le cessioni e le permutate assoggettati all'imposta sostitutiva in parola ai sensi dell'articolo 1 e dell'art 4, comma 2, dello stesso decreto n. 358.

In ultimo, al fine di superare l'attuale restrizione dell'ambito di operatività del regime di tassazione nei confronti delle imprese che intendono avvalersi della disciplina di sollecitazione all'investimento, di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), ed attuino, di conseguenza, la cessione della partecipazione di controllo o collegamento attraverso un'offerta pubblica di vendita (o.p.v.), le disposizioni introdotte riconoscono l'applicazione dell'imposta sostitutiva anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero di partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo, ai sensi dello stesso articolo 2359, indipendentemente dalla posizione assunta dai singoli aderenti all'offerta.

La Commissione ha poi introdotto l'articolo 6 che, al fine di agevolare i conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale (CAF), prevede la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva nella misura del 19 per cento sulle plusvalenze emergenti dall'operazione.

La Commissione, accogliendo un emendamento del Governo, ha quindi introdotto - con gli articoli dal 7 al 13 - una disciplina fiscale agevolativa per la rivalutazione facoltativa dei beni d'impresa, a circa dieci anni da un precedente analogo provvedimento.

Come per il passato, il riconoscimento fiscale dei nuovi valori conseguenti alle riva-

lutazioni di bilancio è subordinato al pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Si tratta di una rivalutazione destinata ad esplicare effetti, come per le analoghe precedenti discipline, sia sul piano civile che su quello fiscale, da attuarsi entro limiti temporali prefissati e riguardante non tutti i beni dell'impresa ma solo alcune poste dell'attivo.

Con l'introduzione di tali disposizioni si consente l'adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile delle immobilizzazioni in prossimità della definitiva attuazione del sistema della moneta unica; tale adeguamento produce i suoi effetti anche ai fini tributari.

Il provvedimento, da un lato, intende realizzare una maggiore rappresentatività dei dati di bilancio senza rinunciare, dall'altro, al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

Quanto ai soggetti che possono eseguire la rivalutazione, l'articolo 7 stabilisce che essi sono le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative, le aziende speciali e quelle municipalizzate, le società di mutua assicurazione e gli altri enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali residenti nel territorio dello Stato. Il successivo articolo 12, comma 1, estende tale facoltà, peraltro, agli imprenditori individuali, alle società di persone e agli enti pubblici e privati non commerciali residenti oltre che alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti: naturalmente, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate.

Quanto alle categorie di beni rivalutabili, la norma stabilisce che possono essere rivalutate le immobilizzazioni materiali e immateriali e cioè i beni ricompresi in tali categorie dalle varie discipline di bilancio (quali, ad esempio, gli immobili, gli impianti, il macchinario, i mobili, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere

dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica) oltre alle quote e alle azioni in società controllate e collegate, secondo la definizione che di esse dall'articolo 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni.

La rivalutazione si applica ai beni sopra menzionati risultanti, per i soggetti in contabilità ordinaria, nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999 ovvero per quelli che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Analogamente a quanto disposto dalle passate leggi di rivalutazione, è esclusa la rivalutazione del «magazzino». La esclusione del magazzino dalla rivalutazione comporta altresì l'impossibilità di rivalutare i fabbricati da parte delle imprese che operano nel settore delle costruzioni edilizie, a meno che non si tratti di immobili strumentali (ad esempio, destinati a uffici delle società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi) o comunque di immobili non rientranti tra quelli alla cui produzione o al cui scambìo è diretta l'attività dell'impresa.

Come detto, non si è inteso rinunciare al carattere oneroso della normativa; l'articolo 9 stabilisce pertanto, che sull'ammontare delle rivalutazioni è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili, del maggior valore attribuito ai beni.

In ordine alle modalità di versamento di detta imposta, viene stabilito che la stessa deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Viene stabilita la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP dei maggiori valori attribuiti ai cespiti aziendali a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Per quanto concerne le modalità di ordine contabile da osservare per la rappresentazione in bilancio del saldo attivo di rivalutazione e le fattispecie al ricorrere delle quali si addivene alla tassazione del saldo stesso, l'articolo 10 stabilisce che il predetto saldo non può essere liberamente utilizzato dal contribuente, bensì deve essere imputato a capitale ovvero accantonato in apposita riserva - denominata di «rivalutazione» ed individuata in bilancio ai sensi del presente provvedimento - la cui riduzione nonché il reintegro sono espressamente disciplinati; è fatto espresso divieto di ogni diversa utilizzazione.

Qualora il saldo attivo venga attribuito, in tutto od in parte, ai soci o ai partecipanti sia mediante riduzione dell'apposita riserva, sia mediante riduzione del capitale o del fondo patrimoniale in precedenza incrementato per effetto del passaggio allo stesso della riserva medesima, l'ammontare attribuito concorre a formare il reddito imponibile della società o ente oltre che dei soci. In caso di attribuzione ai soci o ai partecipanti, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta da far valere ai fini del tributo personale di ammontare pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

Il saldo attivo concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito ai fini della applicazione della *dual income tax* (DIT) a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Con l'articolo 11 viene dettata una speciale disciplina per i soggetti che, in esercizi precedenti a quello nel quale sia possibile effettuare la rivalutazione di cui al presente provvedimento, abbiano effettuato iscrizioni di maggiori valori che, ai sensi della disciplina tributaria vigente, non abbiano avuto rilevanza fiscale. È sembrato infatti opportuno prevedere che tali soggetti possano applicare le nuove disposizioni al fine del riconoscimento dei maggiori valori dei beni iscritti nei bilanci precedenti a quello nel quale

viene effettuata la rivalutazione e che non avevano avuto riconoscimento fiscale.

L'estensione del regime in esame opera nei limiti in cui tali valori siano ancora presenti nel bilancio nel quale trova applicazione la disciplina di rivalutazione.

Con l'accoglimento di un altro emendamento proposto dal Governo, la Commissione ha previsto, agli articoli dal 14 al 18, la riproposizione di un intervento dai contenuti normativi analoghi a quelli previsti agli articoli 23 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Le disposizioni richiamate consentivano, alle società interessate dalle operazioni di conferimento disciplinate dalla legge n. 218 del 1990 (cosiddetta "legge Amato") di allineare i valori fiscalmente rilevanti a quelli di bilancio dei beni conferiti, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In questa maniera è stata data la possibilità alle società interessate di eliminare le difficoltà di gestire nel tempo valori in un regime di doppio sistema di rilevazioni (valori contabili e fiscali), semplificando anche le attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

La stessa esigenza - di eliminare i citati disallineamenti dei valori fiscali e contabili - si ripropone oggi, in quanto sono ancora molte le banche conferitarie e le società dei gruppi bancari che non si sono avvalse per il passato della opportunità di affrancamento dei valori fiscalmente sospesi offerte dal decreto-legge n. 41 del 1995 e la perdurante esistenza dei valori in sospensione rappresenta sicuramente una remora alla realizzazione delle operazioni di riorganizzazione bancaria che il recente decreto legislativo n. 153 del 1999 intende diversamente incentivare. Appare quindi opportuno offrire alle società interessate alle operazioni di ristrutturazione del settore bancario la possibilità di affrancare detti valori in sospensione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone giuridi-

che e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ai sensi dell'articolo 14 del disegno di legge in esame, l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore contabile dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti «Amato», ancora esistenti presso l'impresa, e il loro valore fiscalmente rilevante. Sotto questo profilo il provvedimento si discosta da quanto previsto in passato dove la possibilità di affrancamento dei valori sospesi era accordata anche in modo parziale. Caratteristica del provvedimento in esame è quella di consentire l'affrancamento solo se riferito alla totalità dei valori fiscalmente sospesi relativi ai beni ricevuti a seguito del conferimento.

Altre disposizioni riguardano sia gli effetti del riconoscimento fiscale della differenza assoggettata ad imposta sia la disciplina del caso in cui l'interesse a liberare i valori sospesi sia limitato alla sola società conferitaria e non alla conferente.

Viene anche considerata la particolare situazione in cui la società conferitaria nel frattempo si sia fusa con la società conferente. In questo caso la base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il valore contabile e quello fiscale dei beni della società conferitaria. Per l'importo corrispondente, si considera altresì liberato il fondo in sospensione di imposta costituito presso la società conferente.

Quanto alle modalità di applicazione dell'imposta, questa può essere versata in tre rate annuali.

È consentito affrancare i valori sospesi anche alle sole società conferenti. In questo caso, il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore contabile e il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito del conferimento produce i medesimi effetti che si sarebbero prodotti se le azioni fossero cedute a terzi: la differenza di valore si considera realizzata e quindi il costo fiscale delle azioni aumenta

dell'importo assoggettato ad imposta sostitutiva con conseguente liberazione, per identico ammontare ma al netto dell'imposta sostitutiva, della riserva da conferimento in sospensione di imposta.

Con una specifica disposizione - articolo 16 - viene estesa la disciplina di affrancamento dei maggiori valori contabili rispetto a quelli fiscali anche ai soggetti che hanno proceduto ad effettuare conferimenti di aziende in regime di neutralità e di continuità di valori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, disposizione questa sostanzialmente riproduttiva della legge «Amato».

Inoltre, con l'articolo 17 viene disciplinata l'attribuzione dell'imposta sostitutiva, dovuta per affrancare i valori fiscalmente sospesi, ai fini del suo utilizzo per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci in caso di distribuzione di utili o riserve.

Con il medesimo articolo 17, analogamente a quanto previsto nel citato decreto-legge n. 41 del 1995, si prevede che l'imposta sostitutiva può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio, in ciò derogando alle regole ordinarie di imputazione delle imposte direttamente al conto economico.

Sempre con riferimento al settore del credito, la Commissione, accogliendo una proposta emendativa del Governo, ha disposto con l'articolo 19 che il fondo di copertura rischi su crediti degli enti creditizi e finanziari, individuati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, attuativo della direttiva n. 86/635/CEE, possa essere trasferito nel fondo rischi bancari generali ed assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP pari al 19 per cento.

Si dispone l'indeducibilità dell'imposta come sopra calcolata; la stessa va richiesta con modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegato alla dichiarazione dei redditi.

La Commissione, accogliendo anche in questo caso un emendamento del Governo,

è intervenuta ancora sulle disposizioni recate dall'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti nei confronti degli enti creditizi e finanziari. Tale materia è stata da ultimo ridisciplinata dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, allo scopo di procedere verso un progressivo allineamento della gestione fiscale dei crediti con quella adottata sul piano civilistico.

Con le modificazioni introdotte dall'articolo 20 si intendono apportare alla normativa recata dal citato articolo 71 del T.U.I.R. alcuni ulteriori correttivi che, mantenendo inalterata l'impostazione attuale, valgano a rendere la disciplina dettata per le imprese bancarie e finanziarie maggiormente aderente alla reale rischiosità insita nel portafoglio crediti, per quanto conceme in particolare la misura della deduzione ammessa nell'esercizio di competenza.

L'intervento realizza un diverso equilibrio tra la quota delle svalutazioni addebitate al conto economico ammessa in deduzione nell'esercizio e la quota rinviata agli esercizi successivi, per la quale la deduzione spetta sotto forma di ammortamento per quote costanti.

In particolare, viene previsto un innalzamento dallo 0,50 per cento allo 0,60 per cento dell'aliquota massima di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti effettuati in bilancio. Per bilanciare l'effetto riduttivo sul gettito erariale, è stato pure previsto un allungamento (da sette a nove esercizi) del periodo di ammortamento dell'eccedenza.

L'articolo 21, identico all'originario articolo 4, mira ad eliminare alcuni dubbi interpretativi sorti con riferimento alla disciplina delle modalità di regolazione contabile degli importi di competenza dell'erario e dei singoli enti territoriali interessati all'emissione di titoli obbligazionari previsti dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e cioè i c.d. buoni ordinari comunali.

Con una semplificazione delle complesse procedure oggi in uso per il computo esatto della quota dell'imposta sostitutiva dovuta su tali titoli obbligazionari destinata ad essere trattenuta dall'erario e quella invece di spettanza dell'ente locale emittente, si prevede che l'imposta sostitutiva del 12,5 per cento applicata dagli intermediari (ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239), sia versata direttamente sul conto unico già utilizzato per tutti gli altri titoli soggetti alla medesima imposta, evitando l'apertura di singoli conti per ciascun ente territoriale emittente i titoli. Peraltro, adeguate garanzie di certezza e stabilità nell'afflusso dei finanziamenti di competenza comunale vengono garantite con la espressa riserva, a titolo di retrocessione in favore degli enti territoriali emittenti i titoli, di una quota pari al 50 per cento del gettito dell'imposta sostitutiva citata che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito.

Inoltre, per dare soluzione ad alcune difformità di prassi applicative quanto al versamento dell'imposta sostitutiva applicata - che, in alcuni casi, si era tramutata in una forma di finanziamento connessa al permanere della disponibilità degli importi trattenuti - il comma 2 dell'articolo 21 in commento prevede l'obbligo di versamento dell'ammontare dell'imposta trattenuta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, maggiorata degli interessi computati sulle somme già percepite.

Con l'inserimento dell'articolo 22, la Commissione è intervenuta anche in materia di addizionale provinciale e comunale IR-PEF, stabilendo, in particolare, che l'esecutività della deliberazione di aumento dell'addizionale è differita al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione risponde all'esigenza di non far permanere una situazione di incertezza operativa, soprattutto ove si pensi alla condizione del sostituto di imposta tenuto ad eseguire adempimenti per una serie di so-

stituiti, ciascuno residente in comuni diversi: in assenza della modifica in esame, il sostituto sarebbe tenuto a verificare presso ciascun albo comunale l'eventuale istituzione dell'addizionale IRPEF e la sua aliquota. Con la modifica introdotta, invece, si semplificano gli adempimenti, a tutto vantaggio della funzionalità del sistema tributario complessivo.

La Commissione ha anche stabilito che per l'anno 2000 il contribuente è tenuto a corrispondere la predetta addizionale solo dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della variazione dell'aliquota.

La norma prevede, infine, la non applicazione di sanzioni nei confronti dei sostituti d'imposta che non hanno operato la trattenuta dell'addizionale in mancanza della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuta delibera di variazione dell'addizionale.

Con l'articolo 23, inserito dalla Commissione a seguito dell'accoglimento di un emendamento del Governo, viene modificato l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento alla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. La previgente disciplina consentiva la deducibilità di tali contributi soltanto se versati per costituire una propria posizione previdenziale. Il recente decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante riforma della previdenza complementare, delle assicurazioni e del trattamento di fine rapporto, è intervenuto anche in materia di deducibilità dei contributi obbligatori per legge e, modificando il citato articolo 10, ha consentito ai contribuenti la deduzione dei contributi relativi ai soggetti fiscalmente a carico per la quota non dedotta dai familiari stessi.

La disposizione approvata dalla Commissione è volta a consentire la deducibilità anche dei contributi obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici o per l'assistenza personale o familiare, entro un tetto massimo di deducibilità. Si tratta, ovviamente, della quota a carico del datore di lavoro e che, in assenza di apposita previsione non poteva

essere dedotta in quanto non si tratta di lavoratori assunti nell'ambito di un'attività d'impresa o nell'esercizio di un'arte o professione. La modifica normativa consente, quindi, di alleviare il carico economico che il contribuente sopporta allorché ricorre all'ausilio di personale per la cura delle attività familiari, come i servizi domestici, la cura dei bambini o la compagnia, ad esempio, delle persone anziane. Peraltro, la nuova previsione potrà essere di particolare interesse per le giovani coppie, per quanto riguarda i contributi versati per avvalersi dell'ausilio di *baby-sitter*, ma sarà altrettanto utile per le persone anziane che sempre più vivono sole e usano assumere personale per la compagnia notturna. La norma avrà anche l'effetto indiretto di far emergere il lavoro nero e favorire la regolarizzazione di queste posizioni lavorative.

Accogliendo un'ulteriore proposta emendativa del Governo, la Commissione ha inserito l'articolo 24 che ricomprende tra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19 per cento, di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, anche le spese di assistenza specifica. Si tratta, in sostanza, delle spese sostenute per l'assistenza da parte di personale infermieristico professionale.

Sempre in materia di sanità, la Commissione ha approvato un emendamento governativo che prevede la restituzione della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, pagata dai contribuenti.

Ai sensi dell'articolo 25 del testo della Commissione, l'importo da restituire è stato fissato in misura pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 6 del citato decreto legge, per sé e per il proprio nucleo familiare. Va infatti ricordato che non tutta la somma versata è rimasta effettivamente a ca-

rico del contribuente, in quanto, trattandosi di un contributo assistenziale obbligatorio per legge, l'importo versato costituiva un onere deducibile dal reddito complessivo. Secondo i principi generali del sistema tributario l'attuale restituzione avrebbe dovuto tener conto, quindi, di quanto effettivamente rimasto a carico. Il sistema sarebbe risultato assai complesso e, pertanto, per agevolare i contribuenti che, dopo tanti anni si vedono finalmente riconosciuto il rimborso di questa quota versata per l'assistenza del medico di famiglia si è preferito prevedere un criterio semplice e si è stabilito che il rimborso riguarda l'80 per cento per cento di quanto versato a suo tempo. Inoltre è stato espressamente chiarito che la somma rimborsata non costituisce «imposta o onere rimborsato» ai sensi della lettera *n*-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del TUIR. In tal modo si evita che il contribuente sia costretto poi ad assoggettare, sia pure a tassazione separata, le somme rimborsate.

Di rilievo sono le disposizioni introdotte dalla Commissione con l'articolo 26, a seguito dell'accoglimento di un emendamento del Governo, in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa.

In base alle modifiche normative introdotte, sono considerati rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quelli svolti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché tutti gli altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, o nell'oggetto

dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente.

In tal modo, viene unificata la nozione fiscale di collaborazione coordinata e continuativa con quella giuslavoristica.

I redditi erogati in relazione ai rapporti di collaborazione sono qualificati fiscalmente «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» e non più quali «altri redditi di lavoro autonomo». Conseguentemente, la determinazione del reddito è identica a quella dei redditi di lavoro dipendente e, pertanto, ai collaboratori non compete più la deduzione forfettaria del 5 per cento (6 per cento fino ad un certo ammontare), bensì tutte le esclusioni dalla formazione della base imponibile riconosciute ai lavoratori dipendenti e il valore dei compensi in natura è determinato con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti. Ai collaboratori sarà riconosciuta la detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente (quindi scalettata in funzione dell'ammontare del reddito di specie) e gli stessi possono fruire pure della speciale detrazione prevista per i rapporti di lavoro dipendente (in questo caso i rapporti di collaborazione) di durata inferiore all'anno introdotta, con la recente legge finanziaria, nell'articolo 13, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. È opportuno segnalare che la modifica legislativa introdotta non muta affatto il sistema contributivo attualmente in vigore per i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, nè la disciplina di tali redditi agli effetti dell'IRAP.

La nuova disciplina si applica a partire dai compensi percepiti nel periodo d'imposta 2001.

L'articolo 27, introdotto dalla Commissione, ridisciplina il trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.

Le modifiche si rendono necessarie in quanto la recente normativa introdotta dal decreto legislativo 23 dicembre 1999,

n. 505, non appare in grado di risolvere completamente le problematiche presenti nel settore.

La disposizione inserita dalla Commissione intende tenere conto delle osservazioni formulate dagli stessi operatori, pur non concedendo una esenzione totale dei redditi in questione: infatti, prevedere una esclusione dall'imposizione fiscale, senza tuttavia introdurre una identica esclusione ai fini contributivi comporterebbe la disapplicazione di un principio fondamentale della riforma dei redditi di lavoro dipendente in base al quale tutto ciò che rileva previdenzialmente deve essere assoggettato anche a fini fiscali.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, la disposizione in esame, con il comma 1, introduce un apposito comma 8-bis all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale, in deroga alle disposizioni che impongono la determinazione analitica del reddito di lavoro dipendente effettivamente erogato, stabilisce che quello prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto interministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. In tal modo è stato recepito anche a fini fiscali il criterio attualmente vigente a fini previdenziali.

Il comma 2 modifica l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernente l'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono approvate le retribuzioni convenzionali al fine di prevedere anche il concerto del Ministero delle finanze.

Il comma 3 prevede che nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma

1, sia inserito un nuovo comma 1-bis, in base al quale i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, devono in ogni caso operare le relative ritenute. Con tale disposizione i soggetti in questione, indipendentemente dalla materiale erogazione da parte loro dei suddetti compensi sono tenuti ad effettuare le ritenute.

Infine, il comma 4 sopprime l'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente la vigente normativa in materia.

La Commissione ha, inoltre, completamente rivisitato le disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, così come disciplinate dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Tenendo conto dei vari emendamenti di modifica presentati in Commissione, l'articolo 28 opera numerose correzioni alla disciplina attuale, al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo del settore sportivo dilettantistico.

In particolare, viene elevato da un milione a due milioni il limite di detraibilità attualmente previsto per le erogazioni in denaro in favore delle società sportive dilettantistiche. Nel caso di redditi d'impresa, viene altresì introdotto un limite di deducibilità del 2 per cento del reddito impresa. Viene anche confermata l'analoga detrazione a favore dei soggetti IRPEG, già disposta con il comma 6 dell'originario articolo 25, eliminando, tuttavia, la previsione della riduzione alla metà dell'importo massimo su cui calcolare la detrazione.

Inoltre, vengono qualificati quali redditi diversi, oltre alle già previste indennità di trasferta ed ai rimborsi forfettari di spesa, anche i premi e i compensi erogati in relazione all'attività sportiva dilettantistica dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo che persegua finalità sportive di-

lettantistiche, sempreché da questi enti riconosciuto. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente nel periodo d'imposta, a lire dieci milioni. In tal modo, la soglia di completa esenzione, attualmente fissata in sei milioni di lire, è ora elevata a dieci milioni di lire. Peraltro, restano sempre esclusi dalla base imponibile i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto se sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Sulla parte imponibile dei redditi - cioè sulla parte che supera i dieci milioni di lire -, le società e gli enti eroganti devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta, nella misura pari all'aliquota del primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche: tale ritenuta è a titolo d'imposta se il contribuente percepisce i suddetti redditi per un importo imponibile complessivo non superiore a lire quaranta milioni. Qualora, invece, i redditi imponibili (cioè, sempre al netto dei primi dieci milioni esclusi dalla formazione del reddito) relativi all'attività sportiva dilettantistica siano superiori all'importo di quaranta milioni, il contribuente perde il diritto a considerare la ritenuta effettuata a titolo d'imposta e i redditi stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo e sui medesimi si rendono dovute le ulteriori imposte secondo la normale progressività.

Viene, infine, confermato, elevando tuttavia l'importo originariamente stabilito, che i pagamenti a favore delle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati devono essere eseguiti, se di importo superiore a lire 700.000 (la precedente disposizione prevedeva lire 100.000), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati.

Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001, men-

tre vengono fatti salvi tutti gli atti precedentemente posti in essere, purché conformi alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e a quelle del decreto del Ministero delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

Con l'articolo 29, inserito dalla Commissione, viene prevista la deducibilità dal reddito d'impresa di erogazioni liberali, da chiunque effettuate per la realizzazione di progetti culturali. Destinatari delle erogazioni sono i soggetti tassativamente individuati dalla norma (Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute), impegnati nella realizzazione di progetti culturali appositamente autorizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il riconoscimento delle erogazioni come componenti negativi di reddito viene subordinato ad una duplice autorizzazione del citato Ministero, chiamato a valutare della meritorietà del progetto che si intende finanziare, sotto il profilo dell'interesse alla promozione della cultura, ma anche a stabilire se ed entro quali limiti le erogazioni, ancorché destinate a finanziare progetti ritenuti di interesse culturale, possano essere dedotte avuto riguardo alla prevista disponibilità finanziaria poiché il provvedimento necessita di apposita copertura finanziaria annuale. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunicherà al Ministero delle finanze i soggetti che potranno beneficiare della deduzione entro i limiti della stessa copertura.

L'articolo 30, inserito dalla Commissione, dispone, con norma interpretativa, l'esclusione dall'IRPEG dei fondi pubblici di agevolazione, istituiti e regolati da leggi dello Stato e delle regioni, facendoli rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del TUIR. Va al riguardo segnalato che la disposizione in esame consente di superare un oneroso contenzioso che vede coinvolta l'Amministrazione finanziaria.

La Commissione ha poi introdotto, con l'articolo 31, nuove disposizioni con riferi-

mento al trattamento fiscale riservato ai cittadini italiani di Campione d'Italia, di cui all'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi.

Come è noto, il trattamento diversificato per questi cittadini si giustifica per il fatto che essi, producendo il proprio reddito in franchi ed operando nel contesto economico svizzero, caratterizzato da un costo della vita di norma superiore a quello medio italiano, in assenza del meccanismo perequativo in esame subirebbero un aggravio della pressione fiscale, dovendo calcolare ed assolvere l'imposta in lire sulla base del tasso di cambio ufficiale lira/franco.

La norma, tuttavia, nella sua attuale formulazione ha evidenziato alcuni limiti che la nuova formulazione accolta dalla Commissione intende superare.

In particolare, viene stabilita l'estensione dell'ambito di applicazione della norma anche ai cittadini che, precedentemente iscritti all'anagrafe nella popolazione residente di Campione d'Italia, risultano aver trasferito la residenza nel Canton Ticino, conservando l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero di Campione d'Italia. Si tratta di quei soggetti che, a causa della penuria di alloggi, sono stati costretti a stabilire la propria residenza nel territorio dei comuni svizzeri limitrofi, pur continuando ad operare nell'ambito del comune di Campione d'Italia.

Inoltre, vengono riviste le modalità di calcolo del tasso di cambio «perequato», al fine di evitare - come avvenuto in passato - che la concreta portata dell'agevolazione superi, di fatto, l'originaria esigenza perequativa.

La Commissione ha soppresso l'articolo 5 del testo originario del Governo, concernente alcune misure in materia di imposta di valore aggiunto, in quanto le medesime disposizioni sono già divenute legge con l'approvazione della legge finanziaria per il 2000.

L'articolo 32, identico all'originario articolo 6 del testo del Governo, risponde ad esigenze di adeguamento alla disciplina co-

munitaria. La norma, attraverso un'integrazione dell'articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le importazioni di rottami, e materiali di recupero in genere (comma 1, lettera b)), settore oggetto di una disciplina speciale ai fini IVA. Gli ulteriori riferimenti contenuti nello stesso articolo 32 fungono da mero coordinamento formale in funzione delle diverse novelle succedutesi.

La Commissione ha inserito un ulteriore articolo 33 finalizzato ad introdurre modifiche alla disciplina dell'IVA nel settore dell'oro, come di recente delineata dalla legge n. 7 del 17 gennaio 2000. Le nuove disposizioni estendono il particolare regime del *reverse charge* anche ai soggetti che commerciano oro da investimento (oltre a quelli che producono oro da investimento o che trasformano oro industriale in oro da investimento).

Una seconda modifica corregge una non perfetta formulazione dell'articolo 3, comma 11, della citata legge n. 7 del 2000 chiarendo che le relative disposizioni in materia di oro in lamina si applicano solo alle operazioni già poste in essere prima dell'entrata in vigore della relativa disciplina, in quanto il nuovo regime introdotto, distinguendo tra oro industriale e oro da investimento, consente di applicare il regime previsto per il primo (c.d. *reverse charge*, e cioè cessione del bene con identificazione del soggetto passivo direttamente nell'acquirente, tenuto al versamento dell'imposta) per tutte le fattispecie di oro ad uso industriale, e quindi anche dell'oro in lamina; una regola così univoca non era rinvenibile anche per le operazioni svolte in precedenza, e a tanto risponde la previsione dell'articolo 3, comma 11 della legge n. 7 del 2000, ma con la permanenza dell'avverbio «anche» attualmente esistente nella disposizione sembrerebbe che la disciplina da applicare anche alle operazioni poste in essere dopo l'entrata in vigore del nuovo regime se aventi ad oggetto oro in lamina non sia quella del *reverse charge*, ma

dell'esenzione, in contrasto con il dettato della legge e con le prescrizioni comunitarie.

Con l'inserimento dell'articolo 34, la Commissione ha inteso chiarire il contenuto del n.37 della Tabella A, parte II, del decreto IVA (beni soggetti all'aliquota del 4 per cento) con riferimento al servizio di refezione effettuato dagli enti locali nelle mense delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Viene chiarito che l'aliquota applicabile è, appunto, quella ridotta del 4 per cento. In passato il Ministero delle finanze si è pronunciato per l'applicazione del regime di esenzione IVA, sul presupposto che il servizio di mensa - rispetto alla attività didattica (sicuramente esente) svolta dallo Stato nelle scuole - si ponesse quale prestazione accessoria (anch'essa esente, ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) rispetto alla prestazione principale di carattere didattico. In realtà il servizio di mensa effettuato dagli enti locali non può essere considerato accessorio alle attività didattiche allorquando queste ultime vengono rese da un soggetto diverso, quale lo Stato.

Un'altra norma inserita dalla Commissione - articolo 35 - dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento anche sui proventi netti del totalizzatore e delle scommesse per le corse dei cavalli.

Con l'articolo 36, inserito dalla Commissione, viene introdotto nell'ordinamento il particolare regime IVA per le vendite all'asta di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, previsto dalla direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994. A tale fine viene abrogato l'articolo 74, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede per le vendite all'asta un regime IVA speciale non perfettamente conforme a quello previsto dalla richiamata normativa comunitaria. Le nuove disposizioni, per ragioni di coerenza sistematica, vengono inserite nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22

marzo 1995, n.85, e successive modificazioni, con il quale è già stata recepita la richiamata direttiva n.94/5/CE relativamente alle cessioni di beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione effettuate da soggetti diversi dalle agenzie di case d'asta. Il nuovo regime si applica alle cessioni effettuate dagli organizzatori di vendite all'asta che agiscono in base a contratti di commissione alla vendita stipulati con soggetti privati o con soggetti d'imposta che effettuano cessioni esenti ovvero che beneficiano di un regime di franchigia nello Stato UE di appartenenza o che, infine, applicano il particolare regime IVA del margine. In tali ipotesi è previsto che le agenzie di vendita all'asta assoggettino al tributo la sola differenza tra il corrispettivo dovuto dall'acquirente del bene, comprensivo della commissione e di altri eventuali spese a lui addebitate, e l'importo che l'agenzia stessa deve corrispondere al committente, al netto della commissione.

Un'ulteriore disposizione introdotta dalla Commissione tende ad eliminare una forte penalizzazione delle attività nazionali del settore, a vantaggio di quelle degli altri paesi della Comunità che, in conformità alle direttive comunitarie, non assoggettano ad IVA le locazioni anche finanziarie, ed i noleggi di mezzi di trasporto se utilizzati al di fuori della Comunità.

Nel regime vigente, per la locazione di mezzi di trasporto l'imposta è dovuta se il mezzo è destinato all'utilizzo nel territorio dell'Unione europea (nel qual caso l'imposta sarà versata allo Stato presso il quale è utilizzato il veicolo) e in ogni caso qualora il locatore sia residente in uno dei Paesi membri dell'Unione europea. Rimuovendo quest'ultima condizione (non richiesta dalle Direttive comunitarie in materia) l'articolo 37 del testo della Commissione riporta la disciplina a regole uniformi in tutta l'Unione europea, evitando possibili esiti distorsivi derivanti dalla disciplina di altri Paesi confinanti, ed eliminando altresì una condizione soggettiva non funzionale al corretto operare del

meccanismo impositivo, salvaguardato in ogni caso allorché il veicolo sia destinato all'utilizzo all'interno dell'Unione europea.

Con i successivi articoli 38, 39 e 40, inseriti dalla Commissione, la normativa IVA viene modificata, introducendo rispettivamente:

una norma di carattere interpretativo con riferimento all'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in materia di tenuta della contabilità separata ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, nel caso di enti non commerciali;

una riformulazione dell'articolo 120 della Tabella A parte III (beni soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini di un adeguamento della disposizione vigente alla evoluzione normativa nel settore delle strutture alberghiere e ricettive;

una riformulazione del n. 114 della medesima Tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, al fine di rendere applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento ai prodotti omeopatici.

Con l'articolo 41, anch'esso inserito dalla Commissione vengono dettate disposizioni agevolative in materia di IVA e di tasse automobilistiche con riferimento agli autoveicoli acquistati da soggetti con ridotte capacità motorie o da soggetti non vedenti o sordomuti, nonché acquistati dai familiari a carico dei quali si trovano i predetti soggetti. Tra l'altro, la norma rende applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per la cessione di autoveicoli con motore diesel di cilindrata fino a 2800 cc, acquistati dai soggetti sopra richiamati.

Con l'articolo 42, identico all'articolo 7 del testo originario del Governo, si introducono agevolazioni fiscali per la diffusione delle opere editoriali e delle dotazioni informatiche cedute gratuitamente ad istituzioni scolastiche e istituti di prevenzione e pena.

Al riguardo si prevede, infatti, che i beni oggetto delle suddette donazioni, allorché risultino ricorrere particolari requisiti da individuare in via regolamentare, possono essere equiparati, ai fini IVA, ai beni distrutti, mentre ai fini delle imposte sui redditi non devono considerarsi destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 e dell'articolo 54, comma 1, lettera d) TUIR. L'effetto è rappresentato dalla possibilità per il donante di cedere i beni senza applicare l'IVA, ma, allo stesso tempo, potendo valorizzare l'imposta assolta sugli acquisti relativi ai medesimi beni ai fini della detrazione (che pertanto non viene esclusa o limitata, rimuovendo, così, un pesante condizionamento al ricorso a tali cessioni gratuite). Ai fini delle imposte sui redditi, poi, la deroga alle ordinarie disposizioni del TUIR consente di escludere che la cessione gratuita del bene in esame possa tradursi nell'assunzione di un incremento dei ricavi per i soggetti che effettuano le donazioni per la parte corrispondente al valore normale dei beni in questione.

In virtù del comma 2, poi, la medesima disciplina viene estesa anche alle cessioni gratuite di dotazioni informatiche effettuate dai datori di lavoro in favore dei dipendenti: tale disposizione, peraltro, è limitata al solo periodo d'imposta 2000.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 43 del testo della Commissione sono identici ai commi da 1 a 4 dell'originario articolo 8.

In particolare, al fine di razionalizzare e semplificare la disciplina dell'imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa, il comma 1 dell'articolo 43 del disegno di legge prevede che le tariffe relative a tali tributi vengano adottate con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988. Il comma 2 dell'articolo precisa che restano fermi i medesimi importi indicati nelle tariffe approvate con i decreti ministeriali del 1992, oggetto di contestazione per la mancata osservanza delle pre-

scrizioni richieste dalla legge per l'adozione di norme di contenuto regolamentare.

La disposizione di cui al comma 3 mira a completare il quadro di sostegno alla più ampia diffusione delle pratiche alternative alle tradizionali certificazioni rilasciate dagli uffici pubblici. Si prevede, infatti, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la legalizzazione delle fotografie relative ai documenti personali, con una modifica all'articolo 2, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta «legge Bassanini 2»).

Per effetto del comma 4, poi, si introduce la regola dell'esenzione dall'imposta di bollo per il quietanzamento effettuato a seguito di pagamenti eseguiti presso le banche ed i concessionari di somme iscritte a ruolo e non aventi natura tributaria. Già l'articolo 7 della tabella Allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 contempla tale esenzione allorché si tratti di pagamenti effettuati a mezzo di conto corrente postale. Con l'innovazione introdotta, invece, il medesimo regime viene ora esteso non solo ai casi di riscossione a mezzo ruolo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano effettuati contestualmente sia il pagamento di tributi, che di altre entrate: nella vigenza del regime precedente, infatti, le differenze esistenti ai fini dell'imposta di bollo si traducevano nella preclusione all'utilizzo del sistema bancario come canale di incasso, per l'amministrazione, e di effettuazione dei pagamenti, in quanto necessaria la differente imputazione delle somme soggette a distinti regimi.

Con il comma 5 introdotto dalla Commissione si interviene sull'applicazione della particolare imposta di bollo di cui alla nota 3-ter, del comma 2-bis, dell'articolo 13, della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, (lire 49.500 ovvero 108.000 annuali a seconda che il soggetto titolare del *dossier* sia una persona fisica o una persona giuridica) concernente le comunicazioni relative ai depositi di titoli. In particolare, si prevede

una fascia di esenzione dal tributo del bollo in tutti quei casi in cui il titolo è stato «dematerializzato» ed il cui valore nominale complessivamente posseduto è inferiore ad un importo che viene individuato con riferimento alle quantità minime acquistabili dei titoli di stato (1.000 euro).

La Commissione ha poi inserito il comma 6, in materia di tassa di concessione governativa sui passaporti, volto a chiarire, in conformità alle richieste dei competenti organi comunitari, che la tassa è dovuta solo per il rilascio del passaporto; mentre per quanto riguarda la tassa annuale, essa è dovuta solo per l'espatrio verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 44, introdotto dalla Commissione, esclude dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo - disciplinato recentemente dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, - i procedimenti giurisdizionali in materia tavolare.

L'articolo 45, identico all'articolo 9 dell'originario testo del Governo, dispone la soppressione della tassa prevista sia per il ricorso principale sia per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Si tratta, infatti, di un importo pari a lire 2.000, elevato a lire 3.000 dall'articolo 4 della legge 25 aprile 1957, n. 283. L'articolo 45 del disegno di legge in esame ora ne prevede la soppressione, in considerazione dello scarso significato in termini di gettito e dell'esigenza di semplificazione e snellimento amministrativo.

La Commissione, inserendo l'articolo 46, è intervenuta sulle disposizioni di cui al punto 15) della Tabella A annessa al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede l'applicazione dell'accisa agevolata pari al 10 per cento di quella normale per il GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali. La modifica apportata dalla Commissione estende tale agevolazione

anche al GPL utilizzato negli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico.

La Commissione ha inoltre soppresso l'articolo 10 del testo originario del Governo, concernente alcune misure in materia di accise, in quanto analoghe disposizioni sono già divenute legge con l'approvazione della legge finanziaria per il 2000.

Sempre in materia di accise, la Commissione ha introdotto l'articolo 47 con il quale viene prevista la sospensione dell'esigibilità dell'accisa gravante sui prodotti alcolici fino all'emissione della sentenza di archiviazione, nei casi di furto e rapina di tali prodotti. Ove emerga l'estraneità ai fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede al recupero nei confronti dell'effettivo responsabile.

La Commissione ha soppresso anche l'articolo 11 del testo del Governo, concernente misure in materia di autotrasporto, in quanto, anche in questo caso, analoghe disposizioni sono già divenute legge con l'approvazione della legge finanziaria per il 2000.

Con l'articolo 48, inserito dalla Commissione, si interviene in materia di misure compensative degli aumenti di accisa decisi in applicazione della c.d. *carbon tax*. Come si ricorderà, l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998 prevede la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica (cosiddetta *carbon-tax*) ed in particolare al comma 10, lettera f), in relazione agli aumenti delle accise finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti, si dispone l'introduzione di misure compensative di settore, con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione

degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia): in quest'ultimo caso, è prevista la concessione di un credito d'imposta pari a lire 20 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.

La modifica introdotta dal comma 1 dell'articolo 48 in esame consente di riconoscere detta agevolazione anche agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica.

Il comma 2 dello stesso articolo 48 modifica alcune disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di imposta erariale di consumo sull'energia elettrica. In particolare viene stabilito che non è soggetta ad imposizione l'energia prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw.

L'articolo 49, introdotto dalla Commissione, contiene una serie di disposizioni a favore del settore dell'autotrasporto.

In particolare, con i commi 1 e 2 viene operata una revisione della tassazione sui rimorchi, mentre con il comma 3 si prevede un incremento della deduzione forfettaria per le imprese di autotrasporto a contabilità semplificata.

Per quanto concerne la tassa di circolazione di rimorchi e trattori, la norma introdotta dalla Commissione prevede la fissazione della tassa a 50.000 lire per gli autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate; a 150.000 lire per gli autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a otto tonnellate; a 500.000 lire per gli autoveicoli di massa superiore alle otto tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate; a 1.100.000 lire per gli autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate. Per i trattori stradali la tassa di circolazione è invece fissata a 1.100.000 lire per quelli a due assi e a 1.550.000 lire per quelli a tre assi.

Per quanto riguarda le deduzioni forfetarie per spese non documentate, la fissazione della misura delle deduzioni viene rimessa ad annuali decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che interverranno nei limiti delle risorse finanziarie stanziare e dovranno tenere conto anche dell'adeguamento degli importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente. Sulla base delle informazioni fornite dal Governo con la relazione tecnica, richiesta sulla proposta emendativa approvata dalla Commissione, la deduzione dovrebbe essere innalzata di 10.000 lire, passando da 35.500 a 45.500 lire per i trasporti merci all'interno della regione e da 71.000 a 81.000 lire per i trasporti interregionali. A queste misure si aggiungerebbe la rivalutazione annua, a partire dall'anno 2000, nell'ordine del 2 per cento per tenere conto dell'effetto dell'inflazione.

Ancora in tema di tasse automobilistiche, la Commissione ha introdotto l'articolo 50 che esenta dal pagamento i veicoli e motoveicoli d'epoca, con esclusione di quelli adibiti ad uso professionale, costruiti da 30 anni. Per i veicoli di particolare interesse storico il predetto termine è ridotto a 20 anni.

Qualora i veicoli in parola siano utilizzati su strade pubbliche è dovuta una tassa forfetaria di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. È prevista anche la riduzione dell'imposta di trasferimento della proprietà (lire 100.000 per gli autoveicoli e lire 50.000 per i motoveicoli).

L'articolo 51, inserito dalla Commissione, prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2001, si proceda all'introduzione di modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati, anche con riferimento alla struttura di accisa. Contestualmente, saranno emanate disposizioni di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. Le predette misure dovranno assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 135 miliardi, in ragione annua.

La Commissione ha introdotto poi l'articolo 52, con il quale si prevede che per la determinazione dell'aliquota agevolata per l'acquisto di unità abitative non di lusso da parte del personale delle Forze armate e di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa.

Inoltre per i predetti soggetti, ai fini delle imposte sui redditi, viene riconosciuta la detrazione degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

La norma è volta a riconoscere, sul versante fiscale, la specificità del ruolo istituzionale di categorie di soggetti, preposti a particolari funzioni pubbliche, tenuti spesso a spostarsi sul territorio nazionale per le esigenze del servizio e non sempre potendo contare su congruo preavviso.

Con un'altra norma inserita dalla Commissione - articolo 53 - si dispone l'esenzione da imposte e tasse dei trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione mutilati ed invalidi di guerra a favore della «Fondazione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra» costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma il 2 marzo 2000.

Un'ulteriore serie di disposizioni, introdotte dalla Commissione, riguardano l'accertamento basato sugli studi di settore.

Le misure contenute negli articoli 54, 55 e 56 mirano, soprattutto, allo snellimento del procedimento amministrativo di accertamento e al conseguente potenziamento della capacità operativa degli uffici finanziari; anche al fine di incoraggiare l'adeguamento spontaneo da parte dei contribuenti alle risultanze dei predetti studi.

In particolare, con l'articolo 54 vengono disciplinati gli effetti di tale accertamento sull'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, consentendo agli uffici, ove sia notificato l'accertamento in base agli studi di settore, di operare successive rettifiche delle ca-

tegorie reddituali diverse da quelle d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti o professioni che hanno formato oggetto dell'accertamento, anche sulla base di elementi già conosciuti o conoscibili al momento in cui il menzionato accertamento è stato notificato.

In caso di intervenuta definizione con adesione dell'accertamento basato sugli studi di settore, l'ulteriore attività accertatrice relativamente alle categorie di reddito che hanno formato oggetto di adesione può essere effettuata solo se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera *a*) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Analoga disciplina è prevista in caso di intervenuta definizione di accertamenti basati sui c.d. parametri, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi, effettuabili nei confronti dei soggetti che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero per le quali, pur essendo stato approvato lo studio di settore, ricorrano una o più cause di inapplicabilità previste nel decreto di approvazione dello studio stesso.

L'articolo 55 consente l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi anche per il secondo periodo d'imposta di applicazione degli studi, approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999.

È introdotta, quindi, una deroga a carattere temporaneo alla disposizione applicabile «a regime» secondo la quale l'adeguamento in sede di dichiarazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, è consentito esclusivamente con riferimento al primo periodo di applicazione degli studi ovvero di revisione degli stessi.

La disposizione introdotta tiene conto delle difficoltà incontrate dai contribuenti e da chi assiste i medesimi negli adempimenti fiscali, nel verificare la propria posizione rispetto alle risultanze degli studi con riferimento al periodo d'imposta 1999.

Infine, l'articolo 56 consente ai contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore e i parametri di sanare l'eventuale mancata o errata comunicazione della variazione dei codici corrispondenti alle attività effettivamente esercitate indicando, nel modello di dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, i codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie.

L'articolo 57, introdotto dalla Commissione, ripropone, sostanzialmente, alcune disposizioni in materia di programmazione dei controlli sui contribuenti, già previste come criteri direttivi delle norme di delega di cui all'articolo 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

In particolare, a decorrere dall'anno 2002 dovrà essere esercitato il controllo sostanziale sistematico nei confronti dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. I controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni sui contribuenti il cui volume d'affari risulta non inferiore a 50 miliardi, e una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. Ogni tre anni, i predetti limiti saranno aggiornati con decreto del Ministero delle finanze in relazione all'inflazione. In relazione al programma di controlli, è previsto il potenziamento dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse già disponibili.

L'articolo 58, identico all'articolo 12 del testo del Governo, sancisce la cessazione degli effetti della legge n. 524 del 1977.

Occorre ricordare che con la citata legge 4 agosto 1977, n. 524 è stato previsto l'affidamento ad una apposita società di gestione, la Società Esattorie Vacanti [S.E.V.] S.p.A., della gestione delle esattorie già vacanti, nonché di quelle destinate a rendersi tali per disdetta da parte degli esattori. La Società Esattorie Vacanti spa è stata costituita dal Consorzio Nazionale Esattori (CNE), titolare, per vincolo legislativo, di non meno

dei tre quarti del capitale sociale. Tale quota di proprietà si è via via estesa fino a raggiungere la quasi totalità (98,48 per cento del capitale sociale), mentre la legge ha disciplinato le modalità di finanziamento attraverso una contribuzione per il ripianamento dei bilanci passivi a carico degli esattori, riscossa a cura dello stesso Consorzio. Al termine del precedente sistema esattoriale (e quindi con la data del 31 dicembre 1989), la SEV è stata posta in liquidazione, definendo le pregresse posizioni debitorie nei confronti di terzi. La necessità di giungere alla definitiva chiusura della fase di liquidazione, costituisce la ragione alla quale risponde la previsione contenuta nell'articolo 58 del disegno di legge in esame, con il quale si dispone la cessazione degli effetti della legge n. 524 del 1977. Contestualmente, si provvede alla definizione delle residue pendenze connesse con l'attività svolta dalla citata società.

L'articolo 59, inserito dalla Commissione, concerne le disposizioni dell'articolo 91 del regio decreto 23 marzo 1929, n. 499, che prevede che le iscrizioni tavolari possono essere domandate solo qualora sia stata pagata l'imposta di registro o ipotecaria a cui è soggetto il titolo. L'emendamento accolto dalla Commissione prevede che la richiesta dell'iscrizione tavolare deve avvenire dopo il pagamento delle predette imposte solo qualora si tratti di atto pubblico ricevuto dallo Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

La Commissione ha disposto la soppressione dell'originario articolo 14, che introduceva modifiche all'ordinaria procedura di riscossione dei carichi tributari, assimilandola a quella che si applicherà in futuro. La soppressione si è resa necessaria atteso che la materia è già stata inserita nel decreto legislativo correttivo dei decreti legislativi 18 dicembre nn. 471, 472 e 473 del 1997.

La Commissione è intervenuta, inoltre, in materia di procedure di notificazione delle rendite catastali, ridisciplinate da ultimo dall'articolo 30, comma 11, della legge n. 488

del 1999. Con tale ultima norma è stato previsto che il termine per la proposizione del ricorso avverso la determinazione della nuova rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente ha avuto piena ed effettiva conoscenza del relativo avviso, secondo idonee modalità dirette a tal fine. Inoltre, gli interessi e le sanzioni dovute per effetto della nuova determinazione della rendita catastale non sono dovuti fino alla data in cui viene effettuata la comunicazione di cui trattasi. Tale disposizione di favore ha, ovviamente, efficacia retroattiva, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Tuttavia, occorre osservare che il citato articolo 30, comma 11, ha portata limitata all'ICI e può quindi generare ingiuste differenziazioni di trattamento con riferimento alle altre imposte che prendono a base la rendita catastale.

La Commissione ha quindi ritenuto opportuno individuare una soluzione definitiva del problema, introducendo, con l'articolo 60, una disposizione di carattere generale valevole per tutte quelle imposte che hanno come presupposto applicativo il reddito dei fabbricati e quindi le sue modificazioni che nel corso del tempo possono determinarsi.

Con l'inserimento dell'articolo 61, la Commissione ha previsto che con decreti del Ministero delle finanze si possa procedere all'individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare con procedura automatizzata e alla fissazione delle modalità di esecuzione di tali rimborsi.

Si dispone, inoltre, che, fino alla entrata in vigore dei citati decreti, i rimborsi automatizzati vengano effettuati in conformità alla vecchia normativa.

La Commissione, con l'articolo 62, ha quindi introdotto una serie di disposizioni con le quali si attribuisce agli enti locali la facoltà di cedere a terzi, a titolo oneroso, i propri crediti tributari. Tali disposizioni, nel rinviare ad apposite convenzioni la disciplina dei rapporti fra cedente e cessionario, riprendono parzialmente l'articolo 13 della legge

n. 448 del 1998, relativa alla cessione dei crediti INPS; esse, in particolare, prevedono le deroghe alla normativa civilistica delle cessioni di credito indispensabili in virtù della natura pubblica del cedente.

Inoltre, si consente a tutti i concessionari del servizio nazionale di riscossione di partecipare alle gare promosse dagli enti locali per l'affidamento a terzi dell'attività di riscossione delle proprie entrate, al fine di evitare che il concessionario competente in ragione della provincia in cui si trova l'ente che bandisce la gara abbia una posizione di monopolio; tale posizione non ha, infatti, ragion d'essere nel caso in cui l'ente locale scelga di non avvalersi più del servizio nazionale di riscossione e di affidare a terzi mediante gara (cui possono partecipare anche i concessionari nazionali) la predetta attività.

La Commissione ha anche introdotto una serie di disposizioni con riguardo alla disciplina della riscossione.

In particolare, con l'articolo 63 viene fissato il termine per l'applicazione del sistema dei compensi per le riscossioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ancora basato sulle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Viene altresì introdotto un nuovo articolo 4-*bis* al citato decreto legislativo n. 237 del 1997, dedicato organicamente al nuovo sistema di remunerazione decorrente dal 1° gennaio 2001.

Rispetto al vigente sistema si prevede, al comma 1, una commissione per il concessionario o commissario governativo stabilita in misura fissa per ciascuna operazione di incasso, determinata sulla base degli specifici costi del servizio reso (incasso, contabilizzazione e riversamento agli enti percettori) e non più, come nel vigente sistema, quale misura percentuale delle somme riscosse. Viene altresì previsto che il compenso spettante alle banche e alle Poste per la riscossione mediante delega (nel vigente sistema fissato in

misura pari al 25 per cento della commissione del concessionario), sia mantenuto quale percentuale della commissione del concessionario o commissario governativo, nella misura da stabilirsi però con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le poste italiane Spa. La misura del compenso deve essere stabilita con riferimento agli specifici oneri (connessi essenzialmente all'attività di incasso allo sportello e di riversamento al concessionario) riconducibili all'attività dei soggetti interessati.

Viene poi abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo n. 237 del 1997, al fine di eliminare l'anomala previsione dell'iscrizione a ruolo di alcune entrate un tempo riscosse dai servizi autonomi di cassa (SAC) degli uffici finanziari, vale a dire le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e le entrate tributarie dilazionate. In effetti, risulta senz'altro preferibile in tali casi utilizzare il sistema di versamento diretto, anziché ricorrere all'iscrizione a ruolo.

Sempre in materia di riscossione, l'articolo 64 introdotto dalla Commissione consente la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli erariali e non erariali - già prevista dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per le istanze presentate fino al 31 dicembre 1997 - con riferimento alle istanze presentate dai concessionari e commissari governativi entro il 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

Al fine di alleggerire il carico di procedure di riscossione prive di concreta utilità economica, per il ridotto valore dei crediti maturati, con l'articolo 65 del disegno di legge identico all'articolo 15 del testo originario del Governo - si prevede l'esonero dal versamento per taluni crediti erariali: precisamente si tratta di quelli iscritti in articoli di campione penale o civile. È precisato, però,

che resta ordinariamente dovuto il versamento da imputare a pena o sanzione pecuniaria, atteso il carattere prevalentemente punitivo connesso, in questi casi, all'obbligo di pagamento risultante in favore dell'erario. Nel caso in cui il versamento da effettuare costituisca il residuo di un importo maggiore, in virtù di quanto precisato dal comma 2 resta fermo l'obbligo del versamento, anche se inferiore al limite di lire ventimila sopra indicato: la disposizione ha il fine di evitare di agevolare chi abbia eseguito versamenti insufficienti, altrimenti destinato ad essere gratificato dalla sopravvenuta fissazione di un limite di carattere generale alla riscossione dei crediti in oggetto.

Con l'articolo 66 del disegno di legge, identico all'articolo 16 del testo del Governo, il principio della compensazione dei versamenti, previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene esteso non solo ai tributi e alle altre entrate oggetto della dichiarazione unificata, e ad altre eventuali fattispecie speciali, ma ad ogni altra entrata, anche di carattere non fiscale o para-fiscale, da individuare in sede regolamentare con decreto dei Ministri competenti, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di entrate dovute sulla base di dichiarazione o denuncia, che di atto proveniente dall'ente creditore.

Inserendo l'articolo 67, la Commissione ha riformulato la previsione dell'originario articolo 17, in materia di verifica dell'incompatibilità dei giudici tributari.

Si prevede ora che il Consiglio di presidenza entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proceda alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, (la previsione originaria del disegno di legge faceva invece riferimento alla verifica delle incompatibilità dei giudici tributari).

Il comma 3 stabilisce che il termine per le elezioni del Consiglio di Presidenza decorre

dal centoventesimo giorno dalla definizione degli adempimenti sopra citati.

Un'ulteriore integrazione operata dalla Commissione - contenuta nel comma 1 - rende più incisiva la previsione sull'incompatibilità dei giudici tributari, considerando incompatibile l'esercizio di detta attività con quella di consulente tributario, anche se quest'ultima è esercitata in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione.

La Commissione, inserendo l'articolo 68, ha inoltre stabilito che i compensi dei componenti delle commissioni tributarie sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

Con l'inserimento dell'articolo 69, la Commissione ha disposto un'integrazione dell'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, al fine di prevedere che le risorse già preordinate alle assunzioni disciplinate dall'articolo stesso vengano, ove non utilizzate allo specifico scopo, destinate ad incrementare le risorse del fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze.

Occorre infatti ricordare che l'articolo 1, comma 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà, in alternativa alla incentivazione della mobilità, di utilizzare il 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei propri dipendenti per nuove assunzioni; conseguentemente, l'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha previsto per il Ministero delle finanze la possibilità di assumere, per periodi non eccedenti i tre mesi, tramite selezione per pubblico concorso su base territoriale (regionale o compartimentale), personale in possesso del diploma di laurea per profili della settima qualifica funzionale.

In base alla modifica introdotta dalla Commissione, le risorse non utilizzate per le assunzioni, da individuare in sede di contrattazione collettiva integrativa, vengono destinate a maggiorare le risorse già preordinate dallo stesso comma 59, terzo periodo,

dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 al miglioramento della produttività individuale e collettiva, mentre la restante parte viene finalizzata alla formazione e ad incentivare la mobilità del personale.

La Commissione è inoltre intervenuta, con l'articolo 70, in materia di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale.

Va ricordato che l'articolo 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabiliscono per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria procedure finalizzate alla riqualificazione professionale, idonee alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei livelli dal quinto al nono, al fine di incrementare l'attività di controllo, di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti.

L'accesso ai corsi di riqualificazione è subordinato al superamento di una prova scritta diretta ad accertare il grado di professionalità degli aspiranti nonché il livello culturale in relazione ai servizi che andranno ad espletare una volta definita la procedura di riqualificazione.

Per coloro che abbiano sostenuto con esito positivo tale prova, il comma 207 della norma di cui trattasi, come modificata dall'articolo 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede che i corsi in argomento si svolgano nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva e nel limite dei posti disponibili aumentati del 20 per cento.

Tuttavia, poiché in alcune regioni il numero dei candidati ammessi potrebbe risultare significativamente modesto, la norma approvata dalla Commissione consente l'organizzazione dei corsi anche in altra regione, diversa da quella di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva.

Con gli articoli da 71 a 76 - corrispondenti agli articoli da 25 a 30 del testo origi-

nario del Governo - viene abrogata la corrispondente imposta prevista dall'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mai concretamente attuata, e si istituisce una imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. La nuova imposta, destinata a rendersi operativa a partire dall'anno 2001, sostituisce l'attuale imposta erariale sugli aeromobili di cui al decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Si tratta di un'imposta destinata ad applicarsi in tutte le regioni e le province autonome, il cui gettito è finalizzato (prioritariamente ma non esclusivamente) alla realizzazione degli interventi di disinquinamento acustico, nonché all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nelle vicinanze degli aeroporti.

Con un emendamento accolto dalla Commissione è stato previsto che, qualora vi siano zone soggette ad inquinamento acustico a causa delle emissioni sonore degli aeromobili in regioni limitrofe, la compensazione tra le diverse regioni interessate, in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta, è operata in sede di conferenza Stato-Regioni, consentendo di destinare queste entrate ai territori effettivamente interessati dall'impatto acustico degli aeroporti.

È da segnalare che alcuni degli aspetti peculiari del prelievo sono rimessi a strumenti normativi successivi e subordinati, rappresentati da decreti del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato Regioni.

Soggetto passivo della imposta è l'esercente l'aeromobile civile; il versamento è da effettuare entro il quinto giorno del mese successivo, in ragione del numero complessivo dei decolli e degli atterraggi effettuati nel trimestre precedente. Restano esclusi dall'applicazione dell'imposta i voli di Stato, quelli sanitari ed i servizi di emergenza.

L'esatto ammontare dell'imposta, poi, risulta connesso alle caratteristiche dei singoli aeromobili civili, alla luce dei rispettivi livelli di emissioni sonore.

È prevista anche la possibilità di ulteriore incremento degli importi nei casi in cui gli atterraggi o i decolli avvengano in fasce orarie di maggiore utilizzazione, la cui identificazione è rimessa alla individuazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Alle regioni e province autonome sono altresì conferiti i poteri di variazione degli importi dell'imposta sia per adeguarla alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'ISTAT, sia in relazione alla densità abitativa delle zone limitrofe all'aeroporto.

L'articolo 77, inserito dalla Commissione, prevede l'erogazione di un contributo finalizzato ad incentivare il settore del volontariato, consentendo alle associazioni iscritte negli appositi registri regionali, istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, di accedere più facilmente all'acquisto di beni strumentali che, come le autoambulanze, i mezzi adattati per l'accompagnamento di portatori di handicap e altri, consentono alle medesime associazioni di attendere con maggior efficacia alle proprie attività solidaristiche.

Il riconoscimento di un contributo andrà ad alleviare, in particolare, l'onere fiscale connesso con l'acquisto di tali beni, assoggettati all'IVA con aliquota del 20 per cento. In virtù del regime di esclusione previsto all'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, infatti, l'IVA assolta sugli acquisti non può essere detratta dalle associazioni di volontariato, che ne restano definitivamente incise.

Il comma 2 dell'articolo 77 in esame dispone, inoltre, l'esonero dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto, per tutte le attività antincendi e di protezione civile svolte nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle associazioni e dalle organizzazioni alle quali il servizio è demandato.

La norma dell'articolo 78, identico all'articolo 23 del testo originario del Governo, risponde all'esigenza di dare piena attuazione, anche sul piano tributario, alle disposizioni del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, (normativa di riordino dell'ufficio italiano dei cambi) ed in particolare all'articolo 4 di tale legge.

Infatti, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 319 del 1998, il bilancio dell'Ufficio italiano cambi (UIC) viene allegato a quello della Banca d'Italia e si uniforma ai criteri di redazione di quest'ultimo, in ossequio alla tendenziale corrispondenza tra l'ordinamento dell'UIC e quello della Banca d'Italia, che costituisce una delle priorità del nuovo impianto normativo (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 319 del 1998), volto a privilegiare il carattere strumentale individuato nell'ente rispetto all'organo di vigilanza, coerentemente con le disposizioni comunitarie in materia.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 78 mira a garantire l'assenza di deroghe a questo principio di omogeneità complessiva del regime giuridico previsto per la Banca centrale e per l'UIC - anche alla luce delle osservazioni svolte sul punto dalla Banca Centrale Europea, ai sensi degli articoli 117 (ex 109 f), comma 6, e 120 (ex 109 i), comma 2, del Trattato CE - e a sottolineare ulteriormente l'uniformità tra i due ambiti di disciplina, esplicitando, anche per l'Ufficio Italiano Cambi, la possibilità di adozione di criteri di bilancio uniformi a quelli della Banca d'Italia, in grado di assumere rilevanza anche agli effetti tributari, così come previsto per quest'ultima dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 79 - corrispondente alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 del testo iniziale del Governo - introduce una proroga per l'emanazione dei decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della disciplina fiscale dei redditi di impresa delle imprese individuali e delle so-

cietà di persone in contabilità ordinaria, prevista dalle norme di delega contenute nei commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

In particolare, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi viene differito da nove a diciotto mesi, spostando, così, la data finale per l'esercizio della delega dal 18 febbraio 2000 al 18 novembre 2000.

Analogo differimento del termine per l'esercizio della delega è quello disposto dallo stesso articolo 79 alla lettera *d*): in questo caso è il termine ultimo per l'attuazione della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 133 del 1999, in materia di codificazione tributaria, che viene differito dal 18 maggio 2000 al 31 dicembre 2001.

Lo stesso articolo 79 in commento, alla lettera *b*) prevede altresì il differimento del termine per l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle disposizioni di delega in materia di fondi pensione, di cui all'articolo 3 della legge n. 133 del 1999.

La Commissione, inserendo la lettera *c*), ha previsto anche la proroga da 9 a 20 mesi del termine per l'esercizio della delega di modifica dei criteri di determinazione del reddito delle unità immobiliari. Il differimento è da ritenere necessario attesa la complessità della materia ed il fatto che il termine attualmente fissato è scaduto il 18 febbraio 2000.

Con l'inserimento del comma 2 nell'articolo 79 in esame, la Commissione ha infine differito al 31 dicembre 2000 il termine per

la notifica della cartelle esattoriali relative a ruoli non erariali resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999 (scaduto il 29 febbraio 2000). Il differimento si rende necessario, principalmente, per permettere ai comuni di riscuotere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 80, inserito dalla Commissione, interviene sulla normativa recata dall'articolo 3, comma 136, della legge n. 662, del 1996, che ha devoluto alla normativa secondaria la disciplina degli adempimenti procedurali in materia tributaria dei contribuenti.

La disposizione si inserisce nell'evoluzione dell'ambito di applicabilità dello strumento regolamentare nel sistema delle fonti ove si registra una crescente importanza di tale atto normativo, utilizzato, negli ultimi anni anche al fine di limitare il ricorso alla legge (ed agli atti aventi forza di legge) tutte le volte che si debbano dettare discipline specifiche, settoriali, di dettaglio o meramente procedurali.

In particolare, la norma recata dall'articolo 80 in esame, al fine di evitare l'insorgere di incertezze interpretative, prevede la persistenza del potere regolamentare anche qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate. Naturalmente tale potere verrà meno solo se la legge sopravvenuta lo escluda espressamente.

L'articolo 81, infine, reca la norma di copertura.

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

25 gennaio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: TAPPARO)

2 marzo 2000

Rilevando l'esigenza di procedere ad una più spedita armonizzazione in materia fiscale a livello comunitario – anche nella prospettiva dell'allargamento, che comporterà la coesistenza di regimi fiscali ulteriormente diversi – sul disegno di legge, che recepisce tra l'altro i rilievi dell'Unione europea in materia di indetraibilità dell'IVA sugli autoveicoli e sulle compensazioni per gli autotrasportatori connesse alla *carbon tax*, la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La Giunta chiede la pubblicazione del presente parere, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato FRIGATO)

8 marzo 2000

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge;

richiamato il proprio precedente parere espresso in data 17 dicembre 1999 sul disegno di legge finanziaria 2000, con riferimento all'impropria inclusione della materia tavolare nell'articolo 9, comma 2;

ravvisata pertanto l'opportunità di correggere la norma citata con il provvedimento in esame;

ritenuto, altresì, con riferimento alle disposizioni relative all'imposta regionale sulle emissioni sonore, che le disposizioni medesime, in considerazione dello specifico vincolo di destinazione del gettito, non configurino un'imposta in senso tecnico, ma un tributo «causale»;

ritenuto, infine, che debba essere valutata con attenzione la congruità delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 29, comma 3, del disegno di legge;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia inserita una disposizione aggiuntiva che preveda che all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano soppresse le parole "e in materia tavolare";

e con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili si ritiene che tale tributo non possa ascrivere alla tipologia dell'imposta, in ragione della destinazione del gettito al finanziamento di specifiche spese pubbliche:

con riferimento all'articolo 29, comma 3, che consente alle regioni e province autonome di introdurre, con propria legge, un'apposita disciplina sanzionatoria, valuti la Commissione di merito la congruità dei limiti edittali sia in rapporto al gettito del tributo sia in funzione dei particolari meccanismi applicativi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: FERRANTE)

22 marzo 2000

La 5^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, valutato preliminarmente che:

il disegno di legge può ritenersi il compendio della politica economica degli anni più recenti, finalizzata al risanamento finanziario, allo sviluppo e alla crescita dell'occupazione, alla riforma fiscale e alla graduale compatibile e significativa riduzione della pressione fiscale;

tali concomitanti finalità sono perseguite senza l'introduzione di nuovi tributi e senza alcun aumento del prelievo;

la centralità del provvedimento è data dalla previsione di misure di contrasto all'evasione, all'elusione e all'esistenza di paradisi fiscali. Sotto tale profilo, quindi, esso completa gli indirizzi già assunti con la legge finanziaria 2000, contrastando il fenomeno dei trasferimenti elusivi verso ordinamenti fiscali più favorevoli;

vi è un dichiarato impegno internazionale volto alla lotta all'evasione e alla frode fiscale, da cui deriva la necessità di adeguare i rispettivi ordinamenti nazionali anche al fine di attenuare le condizioni di concorrenza fiscale in ambito comunitario;

sono introdotte significative misure di semplificazione nella prospettiva di raggiungere la «stabilità del sistema normativo», caratteristica particolarmente sentita nel settore fiscale;

tenuto conto che:

sussistono stringenti vincoli per la piena utilizzazione della disciplina agevolativa degli investimenti di cui all'articolo 2 della legge n. 133 del 1999, finalizzata ad incentivare gli investimenti effettuati attraverso incrementi patrimoniali netti;

vi è la necessità di adeguare le misure in materia di importazioni di rottami alla normativa comunitaria e di incentivare le donazioni di libri ed altri prodotti editoriali;

le cessate intendenze di finanza hanno decretato in favore degli esattori la corresponsione provvisoria dell'integrazione d'aggio e delle indennità annuali, avvenuta mediante concessione di tolleranza nei versamenti dovuti dagli agenti della riscossione, e che tale tolleranza - con carattere di provvisorietà - deve essere definita e non può prorogarsi a tempo indeterminato;

l'ampiezza e la complessità della riforma fiscale avviata nell'ultimo triennio giustifica la proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di modifica delle disposizioni relative ai redditi d'impresa e per la predisposizione dei testi unici in materia fiscale e il differimento, al prossimo anno, delle disposizioni di attuazione della normativa concernente i fondi pensioni;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, OSSERVANDO CHE:

in relazione all'articolo 1, permane la necessità di meglio individuare il caso di aziende che realizzano partecipazioni estere al fine di accrescere la loro competitività nei mercati internazionali e quello delle partecipazioni estere attuate al solo fine di sottrarre reddito imponibile alla tassazione, così come pare necessario definire con quali obiettivi criteri possano individuarsi i «paradisi fiscali»;

rispetto agli aspetti finanziari dell'articolo 3, che risolve i problemi attuativi della legge n. 133 del 1999 (cosiddetta legge «Visco»), è plausibile sostenere che, in base alla legislazione vigente, possa determinarsi una minore perdita di gettito rispetto a quella inizialmente stimata, tenuto conto che la concreta applicazione della norma originaria evidenzia un ricorso alle agevolazioni minore rispetto alle ipotesi. Ne consegue che la platea dei contribuenti agevolati coincide con quella prevista in origine e che, quindi, risulta confermata la validità della iniziale copertura;

appaiono apprezzabili le misure di semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e IVA, che, nell'ambito di un corretto e trasparente rapporto tra cittadini e amministrazione finanziaria, anticipano la riforma delle procedure di riscossione introdotta con i decreti legislativi nn. 241 e 462 del 1997; l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato presuppone un effetto incentivante della riduzione del 50 per cento delle sanzioni dovute sulla propensione al pagamento dei contribuenti;

in relazione alla istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, sostitutiva di quella vigente, la compensazione è garantita dalla contestuale soppressione dei trasferimenti erariali alle regioni e l'eventuale vincolo di destinazione per le regioni sarebbe comunque limitato e non assoluto;

l'articolo 31 deve essere riformulato per essere adeguato agli oneri derivanti dall'articolo 8 e agli eventuali oneri connessi con gli articoli 6, 7, 9 e 15.

su emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

28 marzo 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.11, 1.16, 1.0.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7 (seconda parte), 3.8 (seconda parte) 3.9 (seconda parte), 3.11, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.26, 3.0.34, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.14, 4.0.18, 4.0.19, 4.0.20, 4.0.21, 4.0.28, 4.0.48, 4.0.49, 4.0.50, 5.3, 5.0.1, 5.0.7, 5.0.14, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.20, 6.0.13 (limitatamente al comma 1) 3.23, 4.0.44, 4.0.46, 1.14, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6, 1.0.8, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.14, 4.0.30, 4.0.31, 5.4, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.16, 6.0.11, 01.100, 01.1, 3.6, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.29, 5.0.2, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 5.0.13, 5.0.15, 6.0.12, 3.1, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16 e 4.0.45 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.10 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 5.

su emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

3 aprile 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 14.0.6, 17.0.12, 22.0.12, 6.0.8, 14.0.5 e 14.0.3 osservando, relativamente a quest'ultimo, che il testo dovrebbe essere riformulato limitando la possibilità di cedere i crediti tributari in base alla loro esigibilità; per ciò che concerne l'emendamento 10.0.5, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui commi 1 e 2 e di nulla osta sul comma 3, nel presupposto che esso sia finalizzato a ricondurre a tassazione ordinaria i redditi di importo superiore a 50 milioni. Il parere di nulla osta sull'e-

mendamento 17.0.11 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di copertura per un importo di lire 3.600 milioni annue.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti che utilizzano il Fondo speciale, accantonamento del Tesoro, è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le nuove autorizzazioni degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 298,568 miliardi per il 2000, 500,593 miliardi per il 2001 e 570,593 miliardi per il 2002; il parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6, che utilizzano il Fondo speciale, accantonamento dell'Interno, è altresì a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le nuove autorizzazioni approvate non superino complessivamente l'importo di 166 miliardi per il 2000, 212 miliardi per il 2001 e 212 miliardi per il 2002; in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 7 a 24, che ugualmente utilizzano l'accantonamento dell'Interno, il parere di nulla osta è a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che le nuove autorizzazioni eventualmente approvate non superino - tenuto conto comunque dell'esito degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 6 - l'importo complessivo di 95 miliardi per il 2000, 126 miliardi per il 2001 e 126 miliardi per il 2002.

su emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

3 aprile 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1/17, 1.1/20, 1.1/19, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.8, 7.0.9, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 (limitatamente al comma 4-ter), 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.11, 9.0.1, 10.0.6, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.5, 11.0.11, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.24, 14.0.1, 14.0.4, 17.0.6, 17.0.7, 29.0.27, 29.0.28, 29.0.29, 30.1, 30.0.3, 30.0.4, 30.0.26, 30.0.28 (limitatamente al comma 1), 30.0.32, 30.0.33, 30.0.35, 30.0.36, 30.0.37, 9.0.6, 9.0.7, 11.0.15, 30.0.7, 30.0.11, 7.0.10, 11.0.17, 8.15, 8.0.12, 8.0.13, 11.0.19, 22.32, 22.33, 30.0.12, 30.0.24, 30.0.34, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 11.0.13, 11.0.4, 11.0.6, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.10, 10.0.3, 11.0.22, 30.0.14 e 30.0.9 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 7.1, 7.0.2, 8.0.5, 9.0.5, 10.0.4, 22.31, 29.0.6, 29.0.8, 29.0.10, 29.0.11 e 29.0.12 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispettivamente all'inserimento

nella clausola di copertura dei seguenti importi in miliardi: 15, 80, 20, 10, 10, 10, 50, 50, 50, 50, 50. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 29.0.7 e 30.0.10 è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un importo pari a 50 miliardi e allo spostamento della copertura sull'accantonamento del Tesoro; il parere di nulla osta sull'emendamento 8.2 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione con indicazione della decorrenza e durata dell'onere; in relazione all'emendamento 30.0.30, il parere di nulla osta è, infine, condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale allo spostamento della copertura sull'accantonamento del Tesoro.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

4 aprile 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nella clausola di copertura sia inserito l'importo di 130 miliardi in luogo di quello previsto e che, unitamente agli altri emendamenti che utilizzano il Fondo speciale, accantonamento del Tesoro, le nuove autorizzazioni degli emendamenti eventualmente approvati non superino complessivamente l'importo di 298,568 miliardi per il 2000, 500,593 miliardi per il 2001 e 570,593 miliardi per il 2002; esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.7, 3.0.25, 3.0.27, 3.0.30, 3.0.31, 4.0.15 e 4.0.16. Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 31.100 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia riformulato collocando le parole «A decorrere dall'anno 2004» dopo le parole «lire 2000 miliardi», e sostituendo le parole da «in sede di legge finanziaria, ovvero rideterminando l'aliquota» fino alla fine, con le seguenti «secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, è rideterminata in misura tale da garantire il gettito necessario». Il parere di nulla osta sugli emendamenti 3.0.100, 3.0.150, 3.0.160, 4.0.100, 4.0.110, 4.0.120 e 11.0.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 2.0.100, 3.0.110 e 31.100 come riformulato; il parere di nulla osta sugli emendamenti 2.0.100 e 3.0.110 è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'approvazione dell'emendamento 31.100

come riformulato. La Commissione esprime infine parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 3.0.100/1, 3.0.100/2, 3.0.110/2, 3.0.110/3, 4.0.100/1, 4.0.110/1, 4.0.110/2, 3.0.100/5, 4.0.120/2, 4.0.120/3, 4.0.120/1, 4.0.100/3, 4.0.110/3 e 4.0.110/4 e di nulla osta sui restanti subemendamenti riferiti agli emendamenti governativi.

nuovo parere su emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

10 maggio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, a parziale revisione del parere già reso, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 3.0.31, 4.0.15 e 4.0.16.

su emendamenti

(Estensore: FERRANTE)

14 giugno 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 4.0.200, 5.0.100, 30.0.100, 30.0.200, 30.0.400 e 30.0.700, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 30.0.500, 30.0.100/1 e 31.200 (nuovo testo); il parere di nulla osta sull'emendamento 30.0.200 dovrebbe essere, altresì, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di un meccanismo compensativo per la finanza regionale e quello sugli emendamenti 4.0.200, 5.0.100, 30.0.200 e 30.0.700 (comma 2) dovrebbe essere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla previsione della decorrenza delle disposizioni dall'esercizio 2001. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI

Art. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-bis. - *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)*. - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento di una impresa, di una società o di altro ente residente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati al soggetto residente in proporzione alla partecipazione da esso detenuta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE
SUI REDDITI*Sezione I***Disposizioni in materia di redditi
di impresa**

Art. 1.

(Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell'imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell'evasione e dell'elusione)

1. *Identico:*

a) *identica:*

«Art. 127-bis. - *(Disposizioni in materia di imprese estere partecipate)*. - 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, **anche** tramite società fiduciarie o per interposta persona, il **controllo di una impresa, di una società o di altro ente**, residente o **localizzato** in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, **a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti** in proporzione **alle partecipazioni da**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Ai fini della determinazione del limite di partecipazione di cui al comma 1, si tiene conto delle azioni o quote, dei diritti di voto o dei diritti relativi alla distribuzione di utili o riserve.

4. Si considerano aventi un regime fiscale privilegiato gli Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, **della mancanza di accordi internazionali**, ovvero di altri criteri equipollenti.

5. **Le disposizioni del comma 1 si applicano in ogni caso quando la partecipazione abbia un valore di almeno 15 miliardi di lire.**

6. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se l'impresa, la società o altro ente non residente svolge principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato **del paese** nel quale ha sede.

7. I redditi imputati ai sensi del comma 1 sono determinati in base alle disposizioni del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Si considerano **privilegiati i regimi fiscali di** Stati o territori individuati, con **decreti** del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri **equivalenti**.

Soppresso

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano **comunque quando** l'impresa, la società o altro ente non residente **svolga** principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato nel quale ha sede. **Tali disposizioni non si applicano altresì se il soggetto residente dimostra che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente può esercitare il diritto di interpello ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.**

6. I redditi **del soggetto non residente**, imputati ai sensi del comma 1, sono assog-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

titolo I, capo VI, senza tenere conto delle perdite di precedenti periodi d'imposta.

8. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 ottobre 1999**, concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti per l'importo eccedente l'ammontare complessivo assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti.»;

b) all'articolo 76, i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi un regime fiscale privilegiato. Si considerano aventi un regime fiscale privilegiato gli Stati o territori individuati, con decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, **nonché degli articoli 96, 96-*bis*, 102, 103, 103-*bis*; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4 e 67, comma 3. Dall'imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.**

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 **non** concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti **fino all'ammontare del reddito** assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. **Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.**

8. **Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.»;**

b) all'articolo 76:

1) i commi 7-*bis* e 7-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«7-*bis*. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi **regimi fiscali privilegiati**. Si considerano **privilegiati i regimi fiscali di Stati** o territori individuati, con decreto del Ministro

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equipollenti.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma *7-bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del paese nel quale hanno sede. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma *7-bis* è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo *127-bis*.»;

c) nell'articolo 20, comma 2, lettera b), le parole: «di cui alle lettere h) e i)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c), f), h), h-bis), i) e l)».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri **equivalenti**.

7-ter. Identico»;

2) dopo il comma *7-ter* è aggiunto il seguente:

«*7-quater. Identico»;*

Soppressa.

c) nell'articolo 96-bis:

1) dopo il comma *2-bis* è inserito il seguente:

«*2-ter.* Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Le disposizioni del presente articolo, ove non sia stabilito diversamente, si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma»;

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma 2-ter»;

3) il comma 7 è abrogato;

d) l'articolo 106-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 106-bis. - (*Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo*). - 1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma».

2. Il primo decreto di cui all'articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 4 dell'articolo 127-bis, del predetto testo unico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)

1. Nell'articolo 103-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 2-ter dell'articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all'estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio)

Identico.

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)

1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo»;

b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: «utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Ai fini di quanto previsto dai commi da 8 a 11, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche qualora non si verifichi la condizione di cui al comma 3 del predetto articolo 37-bis. Se entro il secondo periodo d'imposta successivo alla loro entrata in funzione i beni oggetto degli investimenti agevolati sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture situate all'estero, la differenza tra l'imposta ordinarmente dovuta in assenza delle condizioni

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riguardo ai periodi d'imposta per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per la fruizione dell'agevolazione e la minore imposta liquidata per effetto dell'agevolazione, limitatamente alla parte riferibile all'investimento nei suddetti beni, è dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano i predetti eventi».

2. *Identico.*

3. Agli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

4. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, la parola: «corrente», è sostituita con le seguenti: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni periodiche o annuali.».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di redditi d'impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito d'impresa del soggetto che ha fruito della predetta estinzione».

Art. 5.

(Modifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sostituite con le seguenti: «del 19 per cento»;

b) nell'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall'acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all'offerta.»;

c) nell'articolo 2, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione».

2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, le parole: «la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze» sono sostituite dalle seguenti: «la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d'imposta.

4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati secondo la disciplina di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente e le partecipazioni ricevute dal soggetto conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.

Art. 6.

(Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale)

1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da chiunque effettuate, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio del-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

Sezione II

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE

Art. 7.

(Ambito di applicazione della rivalutazione)

1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 8.

(Modalità di effettuazione della rivalutazione)

1. La rivalutazione di cui all'articolo 7 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 7, per il quale il termine di approvazione scade successiva-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 9.

(Imposta sostitutiva)

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 8, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 10.

(Contabilizzazione della rivalutazione)

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 7 e 8 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deli-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

berazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)

1. Le disposizioni dell'articolo 9 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 7, dei beni indicati nello stesso articolo 7.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 10, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 8.

Art. 12.

(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

1. Le disposizioni degli articoli da 7 a 10 si applicano, per i beni di cui agli articoli 7 e 11 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

alle società ed enti di cui alla lettera *d*) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.

Art. 13

(Modalità attuative della rivalutazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 12, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

Sezione III

DISPOSIZIONI FISCALI PER IL SETTORE BANCARIO

Art. 14.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si è fusa con la società conferente, l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare a titolo d'imposta sostitutiva possono essere compensati con eventuali eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché portati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 14, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento può applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso dette riserve o fondi si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.

Art. 16.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358)

1. Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano anche ai soggetti destinatari dei

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

conferimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

Art. 17.

(Disciplina dell'imposta sostitutiva)

1. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve o fondi che, per effetto dell'articolo 14, comma 2, terzo periodo, si considerano assoggettati ad imposta, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, della società o ente conferente, se rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto testo unico.

2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'articolo 14, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'articolo 15, commi 1 e 3, è computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette disposizioni.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 14 non concorrono a formare il reddito né la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Disposizioni attuative)

1. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli dal 14 al 17, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli dal 14 al 17 della presente legge.

Art. 19.

(Fondo di copertura di rischi su crediti)

1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 1° gennaio 1999, può essere trasferito, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari generali di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992.

2. L'ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. L'ammontare trasferito non va computato ai fini della determinazione del 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni eserci-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zio di cui all'articolo 71, comma 3, quarto periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

4. L'applicazione dell'imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

Art. 20.

(Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti)

1. Al comma 3 dell'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Misure di razionalizzazione concernenti i buoni ordinari comunali)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'imposta affluisce all'entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull'intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica allo stato di previsione del Ministero dell'interno».

2. Gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, versano l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovunque ricorrono, le parole: «0,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,60 per cento» e le parole: «nei sette esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sezione IV

DISPOSIZIONI FISCALI CONCERNENTI
GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 21.

(Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 15 giorni dalla medesima data.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:

«3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di affissione all'albo pretorio, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l'esecutività della suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2».

2. Per l'anno 2000 la variazione dell'aliquota di compartecipazione del-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'addizionale provinciale e comunale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è efficace per i contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l'estratto della relativa deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle variazioni delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'importo dovuto per gli anni 1999 e 2000 deve essere determinato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

4. L'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire 20.000.

5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sezione V

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E COMUNQUE CONCERNENTI IL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 23.

(Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici)

1. Nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le spese di cui alla lettera *b*) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera *e*) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito».

2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d'imposta 2000.

Art. 24.

(Spese di assistenza specifica)

1. Nell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «dalle spese mediche» sono inserite le seguenti: «e di assistenza specifica».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalle spese di assistenza specifica sostenute nel periodo d'imposta 2000.

Art. 25.

(Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base)

1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, è restituito un importo pari all'80 per cento di quanto versato a tale titolo. All'importo restituito non si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *n-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d'imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d'imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute.

3. Con decreto dirigenziale sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

che non possono utilizzare in diminuzione l'ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate.

Art. 26.

(Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 20, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente»;

c) all'articolo 13, comma 2-ter, le parole: «, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa» sono soppresse;

d) all'articolo 49, comma 2, la lettera a) è abrogata;

e) all'articolo 50, comma 8, il primo periodo è soppresso;

f) all'articolo 50, comma 8, al secondo periodo, le parole «dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti «del comma 2 dell'articolo 49».

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.»;

b) all'articolo 24, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.»;

c) all'articolo 25, primo comma, al terzo periodo, le parole: «di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» e al quarto periodo, le parole: «di cui alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 12 del decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico».

3. Tutti i riferimenti all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all'articolo 47 comma 1, lettera *c-bis*), del medesimo testo unico.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 27.

(Redditi da lavoro dipendente prodotto all'estero)

1. Nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».

2. Nell'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro», sono aggiunte le seguenti: «e con quello delle finanze».

3. Nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute».

4. L'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, è abrogato.

Art. 28.

(Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tra-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

b) all'articolo 65, comma 2, dopo la lettera *c-septies*), è aggiunta la seguente:

«*c-octies*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2 milioni di lire o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche»;

c) all'articolo 81, comma 1, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente:

«*m)* le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto»;

d) all'articolo 83, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.»;

e) all'articolo 91-*bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dell'onere di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-ter*)».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Se il contribuente percepisce i suddetti redditi per un importo dell'imponibile complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a lire 40 milioni, la ritenuta è a titolo d'imposta.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è abrogato;

b) nell'articolo 2:

1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma";

2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento".

5. I pagamenti a favore delle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 700.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ficazioni, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, è abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2001. Restano salvi tutti gli atti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d'imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1999.

Art. 29.

(Erogazioni liberali per progetti culturali)

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *c*-octies), introdotta dall'articolo 28 della presente legge, è aggiunta la seguente lettera:

«*c*-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, per la realizzazione di progetti culturali, abbiano ricevuto negli ultimi cinque anni contributi dall'Amministrazione centrale dello Stato.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Ministero per i beni e le attività culturali individua annualmente, sulla base di criteri predeterminati, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sul loro impiego e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi deducibili fino al limite complessivo delle somme stanziata a copertura finanziaria della presente disposizione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l'anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

Art. 30.

(Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione)

1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(Campione d'Italia)

1. Le disposizioni recate dall'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del comune di Campione d'Italia i quali, già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno il domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia e la residenza nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

2. All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito ogni tre anni dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio tra l'Italia e la Svizzera registrato nel triennio precedente, opportunamente adeguato in ragione della variazione dei prezzi al consumo in Italia e in Svizzera verificatasi nel triennio stesso.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in lire italiane.»;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 5.

*(Proroga dell'indetraibilità dell'IVA
su veicoli)*

1. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal triennio 1° gennaio 2001-31 dicembre 2003, quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Sezione I

NORME IN MATERIA DI IVA

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

Art. 6.

(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19, comma 3, lettera e), le parole: «settimo ed ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo e nono»;

b) nell'articolo 68, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74;»;

c) nell'articolo 74, decimo comma, le parole: «del settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ottavo comma»;

d) nell'articolo 74, undicesimo comma, le parole: «al settimo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «all'ottavo comma», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al nono comma».

2. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: «commi settimo e ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «commi ottavo e nono».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 32.

(Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero)

Identico

Art. 33.

(Norme in materia di mercato dell'oro)

1. All'articolo 10, primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole «trasformano oro in oro da investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero commerciano oro da investimento»,».

2. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n.7, la parola: «anche» è soppressa.

Art. 34.

(IVA sulle mense scolastiche)

1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

Art. 35.

(IVA sui premi relativi alle corse di cavalli)

1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l'anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l'esistenza e il permanere dei requisiti per l'iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l'imposta sul valore aggiunto nell'anno seguente si applica con l'aliquota del 10 per cento anche sui premi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

corrisposti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.

Art. 36.

(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta)

1. L'articolo 74, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all'asta, è abrogato.

2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. - *(Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all'asta)*. - 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene. L'importo che l'organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:

a) soggetti passivi d'imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene;

b) soggetti passivi d'imposta che beneficino nello Stato di appartenenza, qualora membro dell'Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;

c) soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime d'imposta previsto dall'articolo 36.

2. Per gli esercenti agenzie di vendite all'asta non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita.

3. Le agenzie di vendita all'asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea.

4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario».

Art. 37.

(Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA)

1. All'articolo 7, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità economica europea» sono soppresse.

Art. 38.

(Contabilità separata ai fini della detrazione IVA)

1. Tra gli enti indicati all'articolo 19-terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato.

Art. 39.

(IVA per le strutture ricettive)

1. Al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni».

Art. 40.

(Disposizioni in materia di IVA sui prodotti omeopatici)

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) è sostituito dal seguente:

«114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 41.

(Agevolazioni per i disabili)

1. Il numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche)

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;».

2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni.

3. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

«*f*-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;».

4. Al primo periodo dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel» sono sostituite dalle seguenti: «e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel».

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a favore delle regioni, necessarie a garantire l'equilibrio finanziario in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 42.

(Donazioni di opere librerie e di dotazioni informatiche)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli istituti di prevenzione e pena nonché alle istituzioni scolastiche, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 8.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessioni governative e di imposta di bollo)

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Sezione II

NORME IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 43.

(Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse di concessioni governative e di imposta di bollo)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.

3. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo».

4. All'articolo 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: «esecutivo» è sostituita dalle seguenti: «, anche esecutivo,» e le parole da: «degli esattori» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. **Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro».**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 9.

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica)

1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'articolo 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea.

Art. 44.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «, amministrativi e in materia tavolare» sono sostituite dalle seguenti «e amministrativi».

Art. 45.

(Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica)

Identico

Art. 46.

(Accisa per i servizi pubblici di trasporto)

1. Al numero 15 della Tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente periodo: «e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a servizio pubblico».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Razionalizzazione in materia di accisa sul metano per usi agevolati)

1. Nella nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «negli esercizi di ristorazione e» sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «nel settore alberghiero,» sono inserite le seguenti: «negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestite senza fini di lucro,»;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Soppresso

Art. 47.

(Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

*(Misure di neutralità fiscale
in materia di autotrasporto)*

1. La lettera *e*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:

«*e*) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di portata utile superiore a 9 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Ove emerga l'estraneità ai fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili è concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede al recupero nei confronti dell'effettivo responsabile.»;

b) all'articolo 7, comma 1, all'alinea, le parole: «che comporti l'esigibilità dell'imposta», sono sostituite dalle seguenti: «per la quale non sia previsto un abbuono d'imposta ai sensi dell'articolo 4,».

2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell'alcole compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l'azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell'accisa.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per auto-trazione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 48.

(Disposizioni in materia di fonti di energia)

1. All'articolo 8, comma 10, lettera f), nella legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «zone climatiche E ed F» sono inserite le seguenti: «ovvero agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentate da energia geotermica».

2. Nell'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera l) è abrogata;

b) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1^a gennaio 2001.

Art. 49.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

«22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge.

22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge».

2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi già scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziato,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tenendo conto anche dell'adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente».

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 151 miliardi per l'anno 2001, a lire 74 miliardi per l'anno 2002 ed a lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 è inserita la tabella 2-bis di cui all'allegato 1 della presente legge.

Art. 50.

(Tasse automobilistiche per i veicoli d'epoca)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica viabilità, ad una tassa di circolazione forfetaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per i predetti veicoli l'imposta sul trasferimento di proprietà è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Art. 51.

(Accisa sui tabacchi lavorati)

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE del Consiglio, in data 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

inferiore a lire 135 miliardi, in ragione annua.

Art. 52.

(Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dalla nota *II-bis* dell'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 53.

(Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra)

1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della «Fondazione dell'associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra», costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 54.

(Disposizioni riguardanti l'accertamento basato sugli studi di settore e l'accertamento basato sui parametri)

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

2. L'intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, degli accertamenti

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall'articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall'articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativi al periodo d'imposta 1998 e ai successivi.

Art. 55.

(Adeguamento alle risultanze degli studi di settore)

1. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari nn. 61 e 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione dei predetti studi di settore.

2. Per il secondo periodo d'imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l'adeguamento al volume di affari risultante dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 56.

(Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività)

1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attività relativi all'attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all'amministrazione finanziaria. L'indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d'imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

Art. 57.

(Intensificazione dell'attività di controllo)

1. A decorrere dall'anno 2002 è esercitato il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire. Detti controlli saranno esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a 50 miliardi di lire ed almeno una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. Decorso almeno un triennio gli importi indicati nel primo e nel secondo periodo possono essere aggiornati

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 12.

*(Liquidazione della Società esattorie
vacanti spa)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.

2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, e dell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d'aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con decreto del Ministero delle finanze in relazione all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. A tal fine è autorizzato il potenziamento dell'amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili.

Art. 58.

*(Liquidazione della Società esattorie
vacanti spa)*

Identico

Art. 59.

(Regime tavolare)

1. L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 23 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - 1. Le iscrizioni tavolari possono essere domandate, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro o ipotecaria a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

2. Le iscrizioni tavolari dipendenti da atti non soggetti a registrazione sono do-

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 13.

(Forfezzazione del compenso agli ufficiali

1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all'articolo 122, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l'anno 1997.

2. Le somme corrisposte ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi nè a rivalutazione monetaria.

3. Le somme già percepite dagli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato, a titolo di percentuale secondo quanto disposto dall'articolo 122, numero 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici come individuati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di accettazione della corresponsione delle somme determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui al numero 2) dell'articolo 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

mandate ad avvenuto pagamento della imposta ipotecaria».

Stralciato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento (V. Atto Senato n. 4336-bis)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 14.

(Semplificazione delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni)

1. Per la riscossione delle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito del controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i concessionari del servizio nazionale di riscossione inviano al debitore, entro la fine del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo, una comunicazione contenente l'invito al pagamento dei tributi dovuti, dei relativi interessi e delle sanzioni nella misura ridotta della metà.

2. Gli importi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, inviata tramite servizio postale, devono essere pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello dell'invio della comunicazione stessa.

3. Se le somme indicate nella comunicazione, o quelle eventualmente rideterminate in sede di autotutela non sono integralmente corrisposte entro il termine di cui al comma 2, il debitore è tenuto a pagare l'intero importo iscritto a ruolo previa notifica, da parte del concessionario, della relativa cartella.

4. La remunerazione spettante ai concessionari sulle somme riscosse a seguito dell'invio della comunicazione è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

Art. 60.

(Attribuzione o modificazione delle rendite catastali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti che comunque abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, che non siano ancora stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali né applicati nella liquidazione dei tributi da parte dei soggetti intestatari della partita. Non si fa luogo in alcun caso a rimborsi di tributi per le somme comunque pagate.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

Art. 61.

(Rimborsi automatizzati)

1. Possono essere effettuati mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le modalità di esecuzione di tali rimborsi.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 62.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio)

1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penali. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.

2. L'ente locale e la Camera di commercio sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

3. Le cessioni di cui al comma 1:

a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;

b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

6. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola «43» sono inserite le seguenti: «, a prescindere

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione».

Art. 63.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: «Fino al 31 dicembre 2000»;

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Remunerazione del servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, tenuto conto dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.

2. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattarsi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati.

3. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 2 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento.»;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) nell'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: «del 75 per cento».

Art. 64.

(Definizione automatica delle domande di rimborso)

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

essi presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 giugno 2000, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire ciascuno degli importi indicati alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.

8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.

9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di scarico delle relative quote erariali.

10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di scarico ai sensi del presente articolo.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.

(Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile)

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorché l'importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente più elevato.

Art. 16.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione)

1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, la lettera *h-ter*) è sostituita dalla seguente:

«*h-ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore».

Art. 17.

(Verifica delle incompatibilità dei giudici tributari)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 65.

(Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile)

Identico

Art. 66.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione)

Identico

Art. 67.

(Incompatibilità dei giudici tributari)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

«*i*) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla verifica delle ipotesi di incompatibilità di tutti i componenti delle commissioni tributarie e adotta le relative determinazioni di decadenza. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che siano magistrati ordinari o amministrativi o pubblici dipendenti, sono dispensati dalle rispettive funzioni per il predetto periodo **di dieci mesi**, su richiesta del Consiglio stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario».

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede **alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni.** A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono **esonerati** dalle rispettive funzioni per **tale** periodo, su richiesta del Consiglio stesso.

3. **I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centovesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.**

Art. 68.

*(Modifiche al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 18.

(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline)

1. I beni immobili compresi nelle saline già in uso alla Amministrazione autonoma dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 69.

(Utilizzo di risorse finanziarie)

1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di amministrazione del Ministero delle finanze per essere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva integrativa, al miglioramento della produttività individuale e collettiva ed alla formazione e alla incentivazione della mobilità del personale».

Art. 70.

(Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione)

1. Al primo periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, dopo le parole: «nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla base della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova selettiva», sono inserite le seguenti: «ovvero in altra regione nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti, significativamente modesto, renda non economica l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima».

Articoli da 18 a 21 stralciati ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento (V. Atto Senato n. 4336-ter)

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni.

Art. 19.

(Norma interpretativa)

1. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

Art. 20.

(Concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto)

1. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le mo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato.

Art. 21.

(Realizzazione di immobili del Ministero delle finanze)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: «banche», ovunque ricorra, è sostituita da: «imprese».

Art. 22.

(Proroga di termini)

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: «1° giugno 2000», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2001»;

c) all'articolo 35, comma 1, le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2001».

Art. 23.

(Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano cambi)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Vedi in diversa formulazione l'articolo 79 del presente testo)

(Vedi in identica formulazione l'articolo 78 del presente testo)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

bilancio compilato in conformità dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari».

2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

CAPO IV

DIRITTI E TASSE AEROPORTUALI

Art. 24.

(Razionalizzazione del sistema dei diritti e dei canoni aeroportuali)

1. *I diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili e di imbarco passeggeri di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, nonché la tassa erariale sullo sbarco e l'imbarco delle merci trasportate di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, sono trasformati a partire dal 1° gennaio 2001 in corrispondenti tariffe applicate dai gestori aeroportuali.*

2. *I criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1 e i metodi per il loro periodico adeguamento sono stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, in attuazione dei principi stabiliti dalla deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, recante «Linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità» e degli obiettivi di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 189 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,*

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento (v. Atto Senato n. 4336-quater)

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

n. 662. I criteri terranno conto altresì della eventuale opportunità di differenziazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo in funzione della tipologia di trasporto e, più in generale, degli indirizzi programmatici che il Ministero dei trasporti e della navigazione ed il CIPE potranno esprimere, fermo restando il divieto di discriminazione tra operatori. La determinazione dei parametri tariffari in applicazione dei criteri e dei metodi predetti è effettuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione e recepita nei contratti di programma stipulati con i gestori aeroportuali, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì alla determinazione delle misure di copertura dei costi dei servizi di controllo e di sicurezza di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, e all'articolo 8 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999, n. 85, nonché alla determinazione dei diritti sulla fornitura dei carburanti per aeromobili applicate dalle società di gestione aeroportuale o da imprese che esercitano tale esercizio in subappalto.

4. Il CIPE, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, stabilisce i criteri di definizione dei canoni per le concessioni di gestione aeroportuale, di cui al comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dal comma 188 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche affidate da leggi speciali, sulla base del principio della progressività dei canoni rispetto al volume di traffico passeggeri e merci su ciascun aeroporto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5. *Le società di gestione degli aeroporti sono tenute a predisporre entro e non oltre il 31 dicembre 2000 un sistema di contabilità analitica separata per servizi e prodotti offerti. Tale contabilità deve essere certificata, con oneri a carico del gestore aeroportuale, da una società di certificazione indicata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.*

6. *Nelle more dell'attuazione della riforma prevista dai commi da 1 a 5, i diritti aeroportuali e di imbarco nonché i canoni restano determinati secondo le procedure previste dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, dal predetto comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993 e dal citato comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge n. 251 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 351 del 1995, e successive modificazioni.*

Art. 25.

(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI

Art. 71.

(Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 27 è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta.

Art. 26.

(*Soggetto obbligato ed esenzioni*)

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 25 è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo **73** è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili.

2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 72.

(*Soggetto obbligato ed esenzioni*)

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo **71** è l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versa-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni trimestre.

2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

Art. 27.

(Determinazione e versamento dell'imposta)

1. L'imposta di cui all'articolo 25 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) Classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;

b) Classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;

c) Classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere elevate del 50 per cento nel caso che il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore uti-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre.

2. *Identico.*

Art. 73.

(Determinazione e versamento dell'imposta)

1. L'imposta di cui all'articolo 71 è determinata, sulla base dell'emissione sonora dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.

Art. 28.

(Poteri delle regioni e delle province autonome)

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 27 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell'intorno aeroportuale.

Art. 29.

(Sanzioni e contenzioso)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Il contenzioso è regolato dalla norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 74.

(Poteri delle regioni e delle province autonome)

1. Le misure dell'imposta di cui all'articolo 73 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo in misura non superiore all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

2. *Identico.*

Art. 75.

(Sanzioni e contenzioso)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 25, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministero dell'ambiente.

Art. 30.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono sopresse l'imposta erariale sugli aeromobili di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e l'imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dall'applicazione del comma 1 è compensata da una contestuale riduzione, di pari importo, dei trasferimenti per le regioni a statuto ordinario.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'attuazione del comma 2 e alla copertura della perdita di gettito per l'erario derivante dalla soppressione delle imposte di cui al comma 1, relativamente alle regioni e province autonome.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 71, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'Ambiente.

Art. 76.

(Disposizioni transitorie e finali)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO V
NORME FINALI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO V
NORME FINALI

Art. 77.

(Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile)

1. Al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto da parte delle medesime associazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni. A tal fine il citato Fondo è integrato dell'importo di lire 10 miliardi per l'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano, le associazioni e le organizzazioni da queste mandate all'espletamento del servizio an-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Vedi in identica formulazione l'articolo 23 del presente testo).

(Vedi in diversa formulazione l'articolo 22 del presente testo).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tincendi ed aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività antincendi e di protezione civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

Art. 78.

(*Rilevanza fiscale del bilancio dell'Ufficio italiano cambi*)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il bilancio compilato in conformità dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari».

2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

Art. 79.

(*Proroga di termini*)

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, nell'alinea, le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

b) all'articolo 3, comma 7, primo periodo, le parole: «1° giugno 2000», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2001»;

c) **all'articolo 18, comma 1, le parole: «nove mesi», sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi»;**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 31.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 8 e 10, valutate complessivamente in lire 16 miliardi per l'anno 2000 e in lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) all'articolo 35, comma 1, le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2001».

2. All'articolo 30, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «29 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2000».

Art. 80.

(Semplificazione degli adempimenti contabili)

1. Qualora intervengano, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996.

Art. 81.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, lire 2.518,85 miliardi per l'anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi per l'anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l'anno 2000, 82,6 miliardi per l'anno 2001 e 175,4 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tivo al Ministero delle finanze, e per l'anno 2001 e successivi mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l'anno 2000, 72,6 miliardi per l'anno 2001 e 71,6 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l'anno 2000, 10 miliardi per l'anno 2001 e 103,8 miliardi per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota** mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate **dalla presente legge.**

2. Alla copertura delle minori entrate recate dal presente provvedimento, valutate in lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 2004, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In assenza di sufficienti disponibilità, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, è rideterminata in misura tale da garantire il gettito necessario.

3. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO 1
(articolo 49, comma 5)

«TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	L. 50.000
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	L. 150.000
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	L. 500.000
Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	L. 1.100.000
Tariffa 5	Per trattori stradali:	
	a) a 2 assi	L. 1.100.000
	b) a 3 assi	L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.»

»

